Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1923 — **Roma — Sabato, 7 aprile** — **Numero 82**

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI.

INSERZIONI.

LEGGI E DECRETI

Regio decreto 24 marzo 1923, n. 602, contenente norme processuali per l'attuazione della nuova circoscrizione giudiziaria del Regno.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In forza dei poteri conferiti al Governo del Re con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La nuova circoscrizione giudiziaria delle preture, dei tribunali e delle Corti del Regno andrà in attuazione il 1° luglio 1923 e da quel giorno le preture, i tribunali e le Corti non compresi nelle tabelle annesse al Nostro decreto di pari data n. 601 si intenderanno soppressi.

Gli uffici giudiziari di nuova istituzione cominceranno però a funzionare dal 1° ottobre 1923.

Art. 2.

I magistrati, i cancellieri e gli ufficiali giudiziari addetti alle preture, ai tribunali e alle Corti soppresse continueranno ivi ad esercitare le loro funzioni non oltre il 30 settembre 1923, per proseguire la trattazione degli affari in corso alla data del 1° luglio 1923, salva l'eccezione indicata nell'articolo seguente.

Art. 3.

Dal 1° luglio 1923 tutti gli atti, i giudizi e le istruzioni che si sarebbero dovuti iniziare avanti gli uffici giudiziari competenti secondo le circoscrizioni attualmente in vigore si dovranno iniziare davanti gli uffici giudiziari competenti secondo le tabelle indicate nell'art. 1, salvo che questi siano uffici giudiziari di nuova istituzione, nel qual caso gli atti, i giudizi e le istruzioni saranno iniziati, anche dopo il 30 giugno 1923 e fino al 30 settembre 1923, davanti gli uffici giudiziari competenti secondo le circoscrizioni attualmente in vigore.

Art. 4.

Agli effetti dell'art. 2 si intendono in corso di trattazione le cause in materia civile e commerciale, tanto in 1° grado quanto in appello, iniziate con atto di citazione, quando la comparizione delle parti o di alcuna di esse sia avvenuta in una udienza anteriore al 1° luglio 1923 e trattandosi di causa davanti i tribunali e le Corti di appello, la causa sia tuttora inscritta a ruolo.

La riproduzione delle cause cancellate o decadute dal ruolo di spedizione dovrà essere fatta davanti il tribunale o la Corte competente secondo la nuova circoscrizione.

Ogni atto o istanza relativi a cause già pendenti ma non più iscritte a ruolo potranno dal 1° luglio 1923 essere p oposti dalla parte diligente davanti il giudice competente secondo le nuove circoscrizioni ovvero davanti a quello che era competente secondo le norme anteriori senza che le altre parti possano fare opposizione circa la scelta del giudice.

Si intendono del pari in corso di trattazione:

1° gli atti di volontaria o onoraria giurisdizione rispetto ai quali sia stato dato, anteriormente al 1° luglio 1923, un qualsiasi provvedimento da eseguirsi dopo il detto giorno;

2° le procedure fallimentari per le quali sia stata pronunziata sentenza dichiarativa del fallimento e le procedure di concordati preventivi o di piccoli fallimenti quando anteriormente al 1° luglio 1923 sia stato emesso il decreto del tribunale a sensi degli articoli 4 o 36 della legge 24 maggio 1903, n. 197.

Art. 5.

S'intendono in corso di trattazione in materia penale:

1° le istruzioni che siano state iniziate anteriormente al 1° luglio 1923;

2° i giudizi in primo grado di cognizione o in grado di appello per i quali anteriormente al 1° luglio 1923, sia stato emesso il decreto di citazione per il dibattimento;

3° i procedimenti per contravvenzioni commesse anteriormente al 1° luglio 1923 e per le quali il pretore ritenga di dover pronunciare decreto di condanna a norma dell'art. 298 del codice di procedura penale;

4° l'esecuzione delle sentenze e dei decreti.

Art. 6.

Nelle istruzioni formali, quando l'imputato debba essere rinviato al giudizio, la sentenza, se pronunziata dopo il 30 giugno 1923, ne ordina il rinvio al giudice territorialmente competente secondo la nuova circoscrizione. Quando fosse già stato ordinato il rinvio al giudizio dinanzi ad una delle giurisdizioni soppresse e non ancora emesso alla data suddetta il decreto di citazione, gli atti del procedimento sono trasmessi dall'ufficio del P. M. presso la giurisdizione soppressa o non più competente a quello presso la giurisdizione territoriale competente.

Se l'imputato sia detenuto, la trasmissione degli atti deve essere effettuata nel primo caso non oltre il termine di giorni cinque dalla pronunzia della sentenza e, nel secondo, non oltre il 10 luglio 1923.

Il pretore provvede a norma del capoverso precedente, a meno che il dibattimento possa essere fissato per un'udienza anteriore al 20 settembre 1923.

Art. 7.

Nelle istruzioni sommarie contro imputato detenuto il procuratore del Re, il quale ritenga che il procedi-

mento possa essere definito prima del 30 settembre 1923, richiede di urgenza il presidente del tribunale affinchè spedisca il decreto di citazione.

Il decreto è emesso non oltre i cinque giorni da quello in cui è stata depositata la richiesta, osservato nel minimo il termine per comparire. In ogni altro caso, il procuratore del Re trasmette senza ritardo gli atti all'ufficio del P. M. presso il tribunale territoriale competente secondo la nuova circoscrizione affinchè richieda il decreto di citazione.

Il pretore provvede in conformità dell'ultimo capoverso del precedente articolo.

Art. 8.

La potestà di ordinare la riapertura di una istruzione chiusa con sentenza pronunciata da una delle giurisdizioni soppresse, spetta, dopo il 30 giugno 1923, alla giurisdizione istruttoria territorialmente competente secondo la nuova circoscrizione.

Art. 9.

Nei giudizi menzionati nel n. 2 dell'art 5 quando il dibattimento sia rimandato a norma dell'art. 381 del Codice di procedura penale, il nuovo dibattimento è richiesto e stabilito dinanzi al giudice territorialmente competente secondo la nuova circoscrizione. Esso è competente pure per gli accertamenti disposti con l'ordinanza di rinvio, quando il dibattimento sia stato rimandato a norma dell'art. 401 del Codice di procedura penale.

Se il rinvio al giudizio sia stato ordinato dalla Corte di cassazione in seguito ad annullamento di sentenza, gli atti sono trasmessi al giudice che, secondo le nuove circoscrizioni sostituisce quello soppresso. Quando vi sia dubbio sulla determinazione o quando la sentenza annullata sia stata pronunziata dal detto giudice, la Corte di cassazione designa il nuovo giudice di rinvio con ordinanza in camera di consiglio.

Nei procedimenti per contravvenzioni, menzionati nel n. 3 dell'art. 5, la domanda per il dibattimento è ricevuta nella cancelleria del pretore che ha emesso il decreto, quando questo sia stato notificato anteriormente al 20 settembre 1923. Gli atti sono immediatamente trasmessi di ufficio al pretore competente secondo la nuova circoscrizione, il quale fissa il giorno per il dibattimento con decreto da notificarsi al richiedente nei modi ordinari.

Art. 10.

Le impugnazioni contro le sentenze delle giurisdizioni soppresse, anche se tali sentenze siano state pronunciate a norma delle precedenti disposizioni, sono proposte con dichiarazione ricevuta nella cancelleria del giudice che ha pronunziato la sentenza. Tuttavia, quando la sentenza sia pronunziata dopo il 15 settembre 1923, la dichiarazione è ricevuta nella cancelleria del giudice che sarebbe competente per l'esecuzione secondo la nuova circoscrizione e i termini stabiliti nell'art. 130 del Codice di procedura penale sono prorogati al doppio.

Art. 11.

Le cause civili e penali non definite, e gli atti di qualunque natura che si trovassero pendenti al momento in cui cesserà la giurisdizione mantenuta ai pretori, ai tribunali e alle Corti, a' termini dell'art. 2, saranno devoluti ai pretori, ai tribunali e alle Corti competenti secondo la nuova circoscrizione in conformità delle norme contenute negli articoli seguenti.

Art. 12.

Le cause civili e commerciali pendenti davanti i tribunali e le corti di appello sono portate alla cognizione del tribunale e della Corte competente secondo la nuova circoscrizione ad istanza della parte diligente mediante citazione per biglietto notificata almeno tre giorni prima al procuratore o alla parte che sia comparsa personalmente in materia commerciale, osservato, per i contumaci, il disposto del primo capoverso dell'art. 385 del Codice di procedura civile.

Per le cause pendenti davanti ai pretori, nel caso di rinvio della causa ad una udienza successiva al 30 settembre 1923, le parti si intendono rimesse davanti il pretore competente secondo la nuova circoscrizione. Se nel giorno a cui la causa fu rinviata non ci sia udienza, le parti si intenderanno rimesse all'udienza immediatamente successiva.

Art. 13.

Nei giudizi di espropriazione e di graduazione e in quelli di purgazione gli atti esistenti presso la cancelleria del tribunale soppresso o non più competente sono trasmessi a quella del tribunale competente secondo le nuove circoscrizioni non più tardi del 30 settembre 1923.

La trasmissione viene eseguita di ufficio, ma la parte che ha promosso il giudizio può richiedere che sia eseguita subito dopo il 30 giugno 1923.

Le precedenti disposizioni si osservano nelle preture per i procedimenti di espropriazione ad istanza degli esattori.

Art. 14.

Nei giudizi contemplati nell'articolo precedente si osserveranno le norme seguenti:

a) se dal presidente del tribunale soppresso o non più competente sia stata già fissata l'udienza per l'incanto oltre il 30 settembre 1923, o se, fissata una udienza precedente, l'incanto sia stato rinviato oltre questa data, il presidente del tribunale competente, secondo la nuova circoscrizione, stabilirà, con suo decreto, un'altra udienza. Il decreto in carta libera sarà

dalla parte istante notificato, affisso e pubblicato nella forma o nei modi stabiliti per il bando;

b) se l'udienza per incanto non sia stata ancora fissata al 30 settembre 1923, le parti s'intendono rimesse innanzi al presidente del tribunale competente secondo la nuova circoscrizione a termini del n. 3 dell'art. 666 del Codice di procedura civile. Il presidente fissa l'udienza e delega un giudice per l'istruzione del giudizio di graduazione;

c) se abbia avuto luogo l'incanto e il giudizio di graduazione sia tuttora in corso al 30 settembre 1923, il presidente surrogherà il giudice delegato per il procedimento.

Nei giudizi di espropriazione ad istanza degli esattori delle imposte il pretore competente secondo la nuova circoscrizione fisserà l'udienza per gli incanti; e a cura dell'esattore istante sarà provveduto alla notificazione alle parti e ai creditori iscritti, alla pubblicazione, affissione e inserzione nelle forme prescritte dal bando.

Art. 15.

Gli incidenti pendenti avanti al tribunale o alla Corte soppressi o non più competenti o avanti al presidente o ad un giudice delegato saranno portati, nello stato in cui si trovano al 30 settembre 1923, alla cognizione del tribunale o della Corte o del presidente competente secondo la nuova circoscrizione.

Il presidente stabilirà il giorno e l'ora in cui i procuratori o le parti dovranno comparire davanti a lui o al tribunale o alla Corte, secondo lo stato del procedimento incidentale.

Art. 16.

Tutti gli atti di istruzione non ancora eseguiti dal pretore saranno compiuti dal pretore competente secondo la nuova circoscrizione. La delegazione fatta al pretore per atti istruttori si intende estesa al pretore competente secondo la nuova circoscrizione.

Il presidente del tribunale o della Corte d'appello competente secondo la nuova circoscrizione provvederà alla sostituzione del giudice delegato per la esecuzione dei mezzi istruttori disposti o delegati da altre autorità giudiziarie o per rogatorie estere non ancora eseguiti al 30 settembre 1923.

Art. 17.

Le procedure di fallimento non ancora definite al 30 settembre 1923 saranno rimesse al tribunale competente secondo la nuova circoscrizione nello stato in cui si trovano. Il presidente delega un giudice in sostituzione di quello nominato con la sentenza dichiarativa del fallimento.

Gli atti sono trasmessi di ufficio a cura del cancelliere.

Art. 18.

Nelle materie da trattarsi in Camera di consiglio, il presidente del tribunale competente secondo la nuova circoscrizione delegherà un giudice per riferire, ordinando la comunicazione degli atti al P. M. nei casi previsti dalla legge.

Art. 19.

Il presidente o il pretore competente secondo la nuova circoscrizione, sull'istanza della parte diligente surrogherà l'ufficiale giudiziario destinato per la notificazione delle sentenze ai contumaci quando al tribunale o alla pretura non si trovi addetto il medesimo ufficiale giudiziario destinato col provvedimento.

Art. 20.

Nelle cause civili o commerciali conservate alla competenza dei giudici soppressi e passate in decisione prima del 30 settembre 1923 le sentenze dovranno essere pubblicate non oltre quella data. Qualora per qualsiasi ragione ciò non sia possibile, gli atti sono trasmessi di ufficio alla cancelleria del giudice competente e il cancelliere ne dà avviso ai procuratori che provvederanno a norma dell'art. 12.

Art. 21.

Dal 1° ottobre 1923 la sede dei consigli di famiglia e di tutela s'intenderà di diritto trasferita presso la pretura del Mandamento cui sono stati aggregati i Comuni della pretura soppressa o non più competente, e i consigli saranno presieduti dal pretore competente secondo la nuova circoscrizione.

Art. 22.

Gli atti relativi ai procedimenti penali tuttora in corso alla data del 30 settembre 1923 sono trasmessi a cura rispettivamente del giudice istruttore o del pubblico ministero al giudice istruttore o all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale o la Corte di appello competente secondo la nuova circoscrizione.

Quando gli atti relativi al procedimento contro l'imputato detenuto siano trasmessi, senza che sia stato possibile ordinare la chiusura dell'istruzione, i termini stabiliti negli articoli 325 e 327 sono aumentati di venti giorni.

Il pretore provvede alla trasmissione degli atti al pretore competente.

Art. 23.

Anche nei casi non previsti dagli articoli precedenti, le funzioni che per le disposizioni vigenti sono affidate alle magistrature e ai funzionari degli uffici soppressi o non più competenti, dal 1° ottobre 1923 saranno esercitate dalla magistratura e dai funzionari degli uffici competenti per territorio secondo la nuova circoscrizione.

Art. 24.

I ricorsi per cassazione che sarebbero stati di competenza delle Corti di Firenze, Napoli, Palermo e To-

rino, se notificati dopo il 30 giugno 1923, saranno presentati alla cancelleria della Corte di cassazione di Roma.

I ricorsi e i controricorsi per i quali alla data suddetta fossero in corso i termini stabiliti negli articoli 526, 529 e 531 del Codice di procedura civile saranno consegnati alla cancelleria della Corte di cassazione a cui ne apparteneva la cognizione, ma a cura della detta cancelleria, appena scaduti i termini indicati nell'articolo 533, saranno trasmessi alla Corte di cassazione di Roma, insieme alle carte e ai documenti relativi.

Gli altri ricorsi pendenti alla data suddetta davanti le Corti di cassazione di Firenze, Napoli, Palermo e Torino saranno definiti dalle Corti medesime, presso le quali il personale attualmente addettovi potrà essere trattenuto provvisoriamente per prestarvi servizio unicamente a questo scopo e in ogni caso non oltre il 31 dicembre 1923.

I ricorsi che a questa data non fossero stati ancora decisi saranno trasmessi alla Corte di cassazione di Roma.

Art. 25.

Le trasmissioni indicate nell'articolo precedente sono eseguite a cura della cancelleria della Corte soppressa, che ne darà partecipazione agli avvocati sottoscrittori dei ricorsi e dei controricorsi.

Nei quindici giorni dalla notificazione della partecipazione gli avvocati eleggeranno domicilio in Roma. In difetto di tale elezione di domicilio, le notificazioni occorrenti saranno fatte alla cancelleria della Corte di cassazione di Roma.

Art. 26

Tutti i ricorsi per cassazione notificati anteriormente al 1° luglio 1920 e non discussi entro il 31 dicembre 1923 sono perenti di diritto. La perenzione è dichiarata con ordinanza pronunziata dalla Corte di cassazione di Roma in Camera di consiglio ed ha per effetto la perdita del deposito.

Art. 27.

Gli avvocati ammessi a patrocinare davanti alla Corte di cassazione che sono inscritti negli albi delle Corti di Torino, Firenze, Napoli e Palermo, si intendono inscritti nell'albo della Corte di cassazione di Roma.

Gli avvocati e i procuratori inscritti negli albi presso un tribunale soppresso saranno di ufficio inscritti in quello del tribunale competente secondo la nuova circoscrizione. Se il territorio del tribunale soppresso sia ripartito fra più tribunali secondo le nuove circoscrizioni, essi hanno diritto di scegliere fra questi dove debba essere trasferita l'iscrizione.

I componenti dei Consigli dell'ordine e dei Consigli di disciplina presso i tribunali soppressi cessano dall'ufficio col 30 settembre 1923.

Quando in una città che sia sede di tribunale e di Corte di appello o di sezione di Corte di appello venga soppressa la Corte o la sezione, gli albi degli avvocati e dei procuratori legali rimangono costituiti presso il tribunale; ma i procuratori attualmente inscritti nell'albo sono ammessi ad esercitare il loro ufficio anche davanti la Corte d'appello della cui circoscrizione il tribunale entra a far parte, purchè eleggano domicilio nella città in cui risiede la Corte. Per l'elezione di domicilio si seguono le disposizioni dell'art. 47 del R. decreto 26 luglio 1874, n 2012.

I patrocinatori iscritti esercenti presso la pretura soppressa saranno di ufficio iscritti fra quelli esercenti davanti la pretura competente secondo la nuova circoscrizione, tranne che questa sia in un Comune capoluogo di Provincia o sede di tribunale; nel qual caso i patrocinatori potranno essere trasferiti a loro domanda presso qualunque altra pretura dipendente dal tribunale.

Art. 28.

Con successivi provvedimenti saranno stabilite le modalità e i termini per la trasmissione degli archivi delle cancellerie degli uffici giudiziari soppressi e saranno date tutte le altre norme occorrenti per la completa attuazione del presente decreto.

Disposizioni speciali per le nuove Provincie.

Art. 29.

Anche per le nuove Provincie la nuova circoscrizione giudiziaria andrà in attuazione il 1° luglio 1923, e da quel giorno gli uffici giudiziari non compresi nelle relative tabelle s'intenderanno soppressi.

Dal 1° luglio 1923 tutti i giudizi, le istruzioni e gli atti nuovi saranno iniziati avanti gli uffici giudiziari competenti per territorio secondo le tabelle di cui all'art. 1, salvo il nuovo mandamento di Ortisei la cui sede rimane a Castelrotto fino al 30 settembre 1923.

Art. 30.

I magistrati e i funzionari di cancelleria addetti agli uffici giudiziari soppressi delle nuove Provincie continueranno a prestarvi servizio non oltre il 30 settembre 1923 per proseguirvi la trattazione degli affari in corso alla data del 1° luglio 1923.

La stessa disposizione è applicabile ai funzionari di ragioneria ed al personale subalterno addetto agli uffici stessi.

Art. 31.

Agli effetti del precedente articolo, s'intendono in corso di trattazione le cause in materia civile e commerciale di 1° grado per le quali la petizione sia stata presentata prima del 30 giugno 1923 od il giudice abbia già fissato udienza prima di quella data.

Le appellazioni ed i ricorsi s'intendono in corso di trattazione se pervenuti con i relativi atti prima del 30 giugno 1923.

S'intendono, del pari, in corso di trattazione:

1° gli atti esecutivi e quelli di volontaria od onoraria giurisdizione rispetto ai quali sia stato dato anteriormente al 1° luglio 1923 un qualsiasi provvedimento da eseguirsi dopo il detto giorno;

2° i procedimenti concorsuali, compresi quelli per concorso minimo, ed i precedimenti di accomodamento già dichiarati aperti al 30 giugno 1923.

Se il giudice soppresso o non più competente per territorio secondo la nuova circoscrizione non crede di poter stabilire per la continuazione di un affare pendente un termine congruo per l'esaurimento di esso o almeno di una sua fase prima del 30 settembre 1923, rimette al nuovo giudice competente la determinazione di tale termine e la ulteriore trattazione dell'affare.

Art. 32.

Per gli affari tavolari e per quelli di esecuzione sulla sostanza immobiliare continua fino al 30 settembre 1923 la competenza territoriale in conformità dell'attuale circoscrizione.

La stessa competenza permane per le esecuzioni di altra specie proposte insieme all'esecuzione immobiliare.

Art. 33.

Nelle cause civili e commerciali conservate a norma degli articoli precedenti alla competenza dei giudici soppressi o non più competenti per territorio secondo la nuova circoscrizione, la redazione delle sentenze pronunciate e pubblicate o delle quali sia stata riservata la pronunzia a trattazione esaurita, deve aver luogo non oltre il 30 settembre 1923.

La medesima disposizione si applica ai conchiusi, in quanto essa sia applicabile.

Alla intimazione delle sentenze e dei conchiusi di cui nel presente articolo provvede il giudice competente secondo la nuova circoscrizione, se l'intimazione ha luogo dopo il 30 settembre 1923.

Art. 34.

Tutti gli affari civili e commerciali, contenziosi e non contenziosi, nonchè esecutivi, non esauriti al 30 settembre 1923 dalle autorità giudiziarie soppresse o non più competenti per territorio secondo la nuova circoscrizione, sono devoluti nello stato in cui si trovano al giudice competente secondo la nuova circoscrizione. Questi provvederà di ufficio, o ad istanza di parte, secondo le norme vigenti, alla fissazione di nuovi termini per la continuazione degli affari medesimi.

Art. 35.

I procedimenti concorsuali e di accomodamento non ancora definiti al 30 settembre 1923, sono devoluti al tribunale competente secondo la nuova circoscrizione, nello stato in cui si trovano.

Il tribunale competente provvederà, se del caso, anche alla nomina di un nuovo giudice commissario.

Art. 36.

Per tutti gli affari in materia penale si applicano, anche alle nuove Provincie, le disposizioni degli articoli 5 a 11 e 22 del presente decreto.

Art. 37.

Anche nei casi non previsti dagli articoli precedenti le funzioni che per le disposizioni vigenti sono affidate alle magistrature ed ai funzionari degli uffici soppressi o non più competenti secondo la nuova circoscrizione, saranno esercitate dalle magistrature e dai funzionari degli uffici competenti per territorio, secondo la circoscrizione stessa.

Art. 38.

Per tutto quanto non è previsto nei precedenti articoli si applicano le disposizioni stabilite per le altre Provincie del Regno, in quanto siano applicabili.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 marzo 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.
OVIGLIO.

Visto il Guardasigilli: OVIGLIO.

Regio decreto 8 marzo 1923, n. 636, che modifica l'art. 11 del R. decreto 4 marzo 1920, n. 432, circa l'incarico dell'Economato nei Regi Istituti di belle arti, di musica e di arte drammatica

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Veduto l'art. 9 della legge 6 luglio 1912, n. 734;

Veduto l'art. 11 del R. decreto 4 marzo 1920, numero 432;

Considerata l'opportunità di affidare l'incarico delle funzioni di economo nei Regi Istituti di belle arti, di musica e d'arte drammatica anche ad uno degli impiegati addetti agli Istituti stessi, o dei ruoli organici dei monumenti, musei, gallerie e scavi di antichità quando non sia possibile dare l'incarico predetto al direttore di segreteria o ad un segretario;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la istruzione pubblica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Quando non sia possibile provvedere all'incarico

delle funzioni di economo nei Regi Istituti di belle arti, di musica e d'arte drammatica, in conformità delle disposizioni, di cui all'art. 11, 1° comma, del R. decreto 4 marzo 1920, n. 432, l'incarico stesso potrà essere affidato, previo versamento di cauzione, ad uno degli impiegati addetti all'Istituto o ad un funzionario del ruolo organico dei monumenti, musei, gallerie e scavi di antichità.

Il presente decreto ha effetto dall'esercizio finanziario 1922-923.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 marzo 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.
GENTILE.

Visto il Guardasigilli: OVIGLIO.

Regio decreto 8 marzo 1923, n. 638, che modifica quello 3 dicembre 1922, n. 1596, concernente le tabelle degli stipendi e le norme di carriera per gli insegnanti delle scuole medie e normali.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto 3 dicembre 1922, n 1596, concernente le tabelle degli stipendi e le norme di carriera degli insegnanti delle scuole medie e normali;

In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quello delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

All'ultimo comma dell'art. 6 del R. decreto 3 dicembre 1922, n. 1596, è sostituito il seguente:

« Nei casi previsti dai due precedenti commi la dichiarazione di opzione dovrà avvenire entro due mesi dalla data del presente decreto ed avrà effetto con l'anno scolastico 1923-924. In mancanza di tale opzione saranno assegnati ai predetti insegnanti i nuovi stipendi e gli obblighi d'orario corrispondenti, sempre con effetto dall'anno scolastico 1923-924 ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 marzo 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.
GENTILE.
DE STEFANI.

Visto, il Guardasigilli: OVIGLIO.

Regio decreto 18 marzo 1923, n. 646, che reca modificazioni ed aggiunte al R. decreto 20 giugno 1909, n. 637, relativo al servizio telegrafico interno ed internazionale.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 20 giugno 1909, n. 637, col quale vennero estese al servizio interno le disposizioni del regolamento telegrafico internazionale e vennero approvate le norme speciali relative al servizio interno ed internazionale;

Inteso il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le poste ed i telegrafi;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nelle norme speciali relative al servizio telegrafico interno ed internazionale, approvate col R. decreto 20 giugno 1909, n. 637, l'art. 40 è sostituito col seguente:

« Pei telegrammi interni con risposta pagata non è ammesso il rimborso dei buoni di risposta pagata non usufruiti dai destinatari, o rimasti in possesso degli uffici telegrafici per qualsiasi causa ».

Art. 2.

Nelle norme speciali sovra indicate è aggiunto l'articolo 40-*bis* seguente:

« Il diritto fisso per l'annullamento di un telegramma prima della trasmissione è fissato in centesimi 75.

« Il diritto per il rilascio di copia di un telegramma è fissato in L. 1,50 per ogni serie, o frazione di serie, di 100 parole. Pei telegrammi urgenti la tassa si raddoppia ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare

Dato a Roma, addì 18 marzo 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.
COLONNA DI CESARO'.

Visto il Guardasigilli: OVIGLIO.

Regio decreto 18 marzo 1923, n. 647, riguardante le tariffe per la trasmissione fonica dei telegrammi destinati agli abbonati al telefono.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Governo con la legge del 3 dicembre 1922, n. 1601;

Veduto l'art. 34 delle norme speciali pel servizio telegrafico approvato col R. decreto n. 637 del 20 giugno 1909;

Visto il R. decreto n. 1079 del 23 agosto 1912, col quale fu istituito, in via di esperimento, presso alcune reti, il servizio della trasmissione fonica dei telegrammi da e per il domicilio degli abbonati;

Riconosciuta la necessità di aumentare le tariffe stabilite con lo stesso R. decreto del 23 agosto 1912, allo scopo di eliminare o quanto meno ridurre la passività derivante al bilancio per effetto del predetto servizio;

Udito il Consiglio dei ministri;

Su proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per le poste e per i telegrafi, di concerto col Ministro delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal 1° aprile 1923 le tariffe per la trasmissione fonica dei telegrammi destinati agli abbonati al telefono e da essi spediti è stabilita come segue:

L. 0,30 per ogni telegramma di 20 parole o frazione di 20 parole e L. 0.20, per ogni serie successiva di 20 parole o frazione di serie.

E' dovuto inoltre un diritto fisso di L. 15 da versarsi all'atto della domanda.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno l'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 marzo 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.
COLONNA DI CESARO'.
DE STEFANI.

Visto il Guardasigilli: OVIGLIO.

Regio decreto 4 marzo 1923, n. 650, che reca norme per l'applicazione dell'art. 1 del R. decreto 25 gennaio 1923, n. 87, riguardante le norme per la dispensa dal servizio degli impiegati postali, telegrafici e telefonici.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Inteso il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta dal Nostro Ministro segretario di Stato per le poste e per i telegrafi di concerto col presidente del Consiglio dei ministri e col Ministro delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Nei riguardi del personale dell'Amministrazione delle poste, dei telegrafi e dei telefoni la facoltà di dispensa data al Governo in virtù dell'art. 1 del decreto Reale 25 gennaio 1923, n 87, si esplicherà in corrispondenza al numero e alle categorie dei posti soppressi, anzichè al numero e ai gradi dei medesimi.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 marzo 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.
COLONNA DI CESARO'.
DE STEFANI.

Visto il Guardasigilli: OVIGLIO.

Regio decreto 18 marzo 1923, n. 651, che approva le norme per la nomina e la revoca dei Cadi della Cirenaica.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 6 luglio 1912, n. 749, ed il R. decreto 20 novembre 1912, n. 1205;

Visto il R. decreto 20 marzo 1913, n. 289;

Visto il R. decreto 31 ottobre 1919, n. 2401;

Viste le norme per la nomina e la revoca dei Cadi della Cirenaica, approvate da quel Parlamento;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per le colonie;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico

Sono approvate le unite norme per la nomina e la revoca dei Cadi della Cirenaica, viste, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 marzo 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.
FEDERZONI.

Visto, il guardasigilli OVIGLIO.

NORME per la nomina, conferma e revoca dei cadi in applicazione dell'art. 33 della legge fondamentale

—

Art. 1.

Per l'applicazione dell'art. 33 della legge fondamentale è istituita una Commissione parlamentare permanente, che rimane in carica fino alla scadenza del Parlamento.

Art. 2.

La Commissione è composta di sette membri musulmani, tre

delle città e quattro delle tribù dell'interno, eletti dai rappresentanti musulmani purchè esperti di cose della sciaria, quattro nominati dai rappresentanti musulmani del Parlamento e due del Consiglio di Governo.

Art 3.

La Commissione sceglie il presidente nel proprio seno.

Art. 4.

La Commissione per l'applicazione dell'art. 33 della legge fondamentale:

1° propone al Parlamento la nomina e il licenziamento dei Cadi;

2° a Parlamento chiuso, dà parere al Governo sui provvedimenti d'urgenza relativi ai Cadi, salva la ratifica del Parlamento;

3° esprime, su richiesta del Governo, il proprio parere sul funzionamento della giustizia religiosa musulmana e degli organi di consultazione sciaraitica.

Art. 5.

A tali effetti, il Governo trasmette le domande e i titoli presentati dagli aspiranti al posto di Cadi alla Commissione, la quale li esamina, compilando una lista dei non idonei e una lista degli idonei in ordine di capacità, e ne riferisce al Parlamento, ogni qualvolta dei posti si rendano vacanti.

Il Parlamento, udita la relazione, elegge il Cadi a maggioranza assoluta dei presenti musulmani.

Art. 6.

Per la prima applicazione dell'art. 33 della legge fondamentale, la Commissione, con relazione motivata e dettagliata, propone la conferma o il licenziamento dei Cadi già in carica, e il Parlamento delibera.

Le deliberazioni di licenziamento, devono essere prese a maggioranza dei due terzi dei presenti musulmani.

Art. 7.

I Cadi eletti dal Parlamento rimangono in carica fino a che il Parlamento non ne deliberi il licenziamento per gravi abusi.

Art. 8.

Il Governo trasmette le lagnanze presentategli contro i Cadi alla Commissione, la quale, constatando gravi abusi, esprime il suo parere sull'opportunità, o meno del licenziamento.

Art. 9.

Quando sia favorevole al licenziamento, il parere della Commissione viene portato dinanzi al Parlamento locale, il quale delibera in proposito.

Art. 10.

In caso d'urgenza il Governo, su conforme parere della Commissione, può sospendere a tempo indeterminato i Cadi, provvedendo alla loro sostituzione provvisoria, e ne riferisce, appena possibile, al Parlamento; il quale fa cessare la sospensione o la tramuta in licenziamento definitivo.

Art. 11.

Il Cadi sottoposto a procedimento penale per delitto, resta per ciò stesso sospeso dalla carica; e ne decade definitivamente, quando il procedimento termini con una condanna

Art. 12.

Il Governo può applicare ai Cadi, sia di propria iniziativa che su proposta della Commissione, le seguenti punizioni minori:

1. Ammonizione, consistente in un rimprovero verbale per mancanza leggera (come negligenza occasionale nel disimpegno delle proprie funzioni).

2. Censura, consistente nell'addebito scritto di colpe di maggiore gravità che non quelle comportanti l'ammonizione, come la negligenza abituale nel disimpegno delle proprie funzioni.

Su parere conforme della Commissione, il Governo potrà applicare la sospensione per un determinato periodo dalle funzioni e dallo stipendio, quando il Cadi abbia commesso una colpa gravissima, che però, a giudizio della Commissione, non importi il licenziamento.

Art. 13.

Il Governo può traslocare i Cadi da una sede all'altra, su parere della Commissione.

Art. 14.

Le sedute del Parlamento per la nomina, conferma e destituzione dei Cadi sono segrete, e le votazioni si fanno a scrutinio segreto.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro delle colonie
FEDERZONI.

Regio decreto 18 marzo 1923, n. 653, che proroga la facoltà concessa ai Governi della Cirenaica e della Tripolitania di imporre speciali diritti d'uscita.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D ITALIA

Visto il Regio decreto 5 novembre 1911, n. 1247, convertito nella legge del 25 febbraio 1912, n. 83;

Vista la legge 6 luglio 1912, n. 749, ed il Regio decreto 20 novembre 1912, n. 1205;

Veduti i Regi decreti 4 maggio 1922, n. 641 e 647, e 19 novembre 1922, n. 1580, con i quali venne consentito ai Governi della Cirenaica e della Tripolitania di continuare ad avvalersi fino al 31 dicembre 1922 della facoltà in precedenza loro concessa di imporre uno speciale diritto d'uscita su taluni prodotti, in relazione ai prezzi di mercato, ed alle condizioni di approvvigionamento della colonia;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per le colonie;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La facoltà concessa ai Governi della Cirenaica e della Tripolitania con i Regi decreti suddetti è prorogata fino al 31 dicembre 1923.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 marzo 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.
FEDERZONI.

Visto il Guardasigilli: OVIGLIO.

Regio decreto 18 marzo 1923, n. 654, che proroga la concessione della franchigia doganale alla importazione della carta da giornali nelle colonie libiche.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 5 novembre 1911, n. 1247, convertito nella legge 25 febbraio 1912, n. 83;

Vista la legge 6 luglio 1912, n. 749, e il R. decreto 20 novembre 1912, n. 1205;

Visti i RR. decreti 27 gennaio 1921, n. 36, 9 giugno 1921, n. 790, 26 agosto 1921, n. 1369 e 26 marzo 1922, n. 488;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per le colonie;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È prolungata sino al 30 giugno 1923 la validità del R. decreto 26 marzo 1922, n. 438, che prorogava fino al 31 dicembre 1922 la esonerazione dal pagamento del dazio doganale alla importazione della carta da giornali nella Tripolitania e nella Cirenaica.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 marzo 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI
FEDERZONI.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

Regio decreto 15 marzo 1923, n. 655, che determina la sede dei tribunali militari marittimi.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il Codice penale militare marittimo;

Visto il R decreto 4 gennaio 1923, n. 189, che stabilisce il nuovo ordinamento dei servizi dipartimentali della R. marina;

Sulla proposta del Ministro della marina, di concerto con quello delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I tribunali militari marittimi hanno sede in Spezia, Taranto e Venezia.

Art. 2.

È soppresso il tribunale militare marittimo di Pola.

È istituita a Pola, temporaneamente, una sezione del tribunale militare marittimo di Venezia.

Il presente decreto andrà in vigore dal 16 marzo 1923.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 marzo 1923.

VITTORIO EMANUELE.

THAON DI REVEL.
DE STEFANI.

Visto il Guardasigilli: OVIGLIO.

Regio decreto 22 marzo 1923, n. 656, che radia dal quadro del Regio naviglio alcune unità navali.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il decreto-legge in data 21 dicembre 1922, n. 1800;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le Regie navi *Leonardo da Vinci* e *Puglia*, la barca torpediniera *102-S* e la vedetta *G-33* sono radiate dal quadro del Regio naviglio da guerra.

Art. 2.

La Regia nave *Vittorio Emanuele* è radiata dal quadro del Regio naviglio con la data del 1° aprile 1923.

Art. 3

Il rimorchiatore *N. 34*, ceduto all'esercizio navigazione delle ferrovie dello Stato, è temporaneamente radiato dal quadro del Regio naviglio con la data del 1° novembre 1919.

Art. 4.

I rimorchiatori *R. L. 1* e *R. L. 2*, ceduti al Ministero dei lavori pubblici, sono temporaneamente radiati dal quadro del Regio naviglio con la data del 27 febbraio 1920.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 marzo 1923.

VITTORIO EMANUELE.

THAON DI REVEL.

Visto il Guardasigilli: OVIGLIO.

Regio decreto 22 marzo 1923, n. 665, che reca disposizioni per la promozione straordinaria di grado dei funzionari di pubblica sicurezza.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 3 dicembre 1922, n. 1601, per la concessione dei pieni poteri al Governo del Re;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I funzionari di pubblica sicurezza eccettuati gli ispettori generali, i questori e vice questori, i quali siansi esposti ed abbiano effettivamente corso grave pericolo di vita per arrestare malfattori e per tutelare l'ordine pubblico, o per salvare la vita di cittadini potranno ottenere una promozione straordinaria al grado immediatamente superiore, purchè abbiano tutti gli altri requisiti di capacità, istruzione, condotta ed attitudine al posto al quale dovrebbero essere promossi.

Tali requisiti e meriti d'entità eccezionale, precisa, e ben determinata, dovranno essere riconosciuti da apposita Commissione provinciale, che sarà convocata ogniqualvolta il prefetto ne avrà riconosciuta la opportunità. Essa sarà presieduta dal prefetto e composta dal presidente del tribunale civile e penale, dal procuratore del Re, dal giudice istruttore presso lo stesso tribunale e dal capo dell Ufficio provinciale di pubblica sicurezza.

Sulla deliberazione della Commissione provinciale dovrà essere inteso il parere del Consiglio di amministrazione e disciplina.

La deliberazione della Commissione provinciale ed il parere del Consiglio di amministrazione e disciplina saranno motivate.

Le proposte saranno sottoposte al Ministro e le sue decisioni sono definitive.

Art. 2.

Il Ministro potrà pure, con decreto motivato e sentito il parere del Consiglio di amministrazione e disciplina, conferire promozioni straordinarie al grado immediatamente superiore; e ai vice commissari che abbiano almeno otto anni di effettivo servizio nel grado al grado di commissario, a quei funzionari che si siano distinti in modo affatto speciale nel compiere qualche servizio di importanza assolutamente eccezionale.

In questi casi non è richiesta la deliberazione della Commissione provinciale di cui all'articolo precedente.

Art. 3.

Nessuna proposta o domanda per promozione straordinaria potrà essere accolta dopo decorsi 6 mesi dal fatto pel quale si invoca.

Nella prima attuazione del presente decreto il Ministro è però autorizzato a valersi senza che occorra sentire il parere del Consiglio di amministrazione del personale della disposizione di cui all'articolo precedente anche quando siano decorsi i termini di cui al primo comma del presente articolo semprechè sia stata a suo tempo rassegnata la proposta dalle autorità competenti.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 marzo 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

Regio decreto 22 marzo 1923, n. 674, che proroga il termine di cui all'art. 25 del R. decreto 11 gennaio 1923, n. 9, concernente la estensione ai territori annessi della legge comunale e provinciale.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduto il Regio decreto 11 gennaio 1923, n. 9, che estende la legge comunale e provinciale ai territori annessi;

In virtù della delegazione dei poteri, conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il termine di cui all'art. 25 del R. decreto 11 gennaio 1923, n. 9, è prorogato di tre mesi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 marzo 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, il Guardasigilli: OVIGLIO.

Regio decreto 18 marzo 1923, n. 682, concernente il trattamento da farsi ai telegrammi emessi dai Comandi della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Visto il R. decreto 16 novembre 1921, n. 1825, che reca norme sulla franchigia telegrafica;

Visto il R. decreto 26 marzo 1922, n. 424, che reca aggiunte al precedente R. decreto;

Riconosciuta la necessità di disciplinare il trattamento da farsi ai telegrammi emessi dal corpo della milizia volontaria per la sicurezza nazionale;

Udito il Consiglio dei ministri;

Su proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per le poste ed i telegrafi;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Ai telegrammi emessi, per esclusive ed urgenti ragioni di servizio, dal corpo della milizia volontaria per la sicurezza nazionale, sono estese le disposizioni dell'art. 2 del R decreto 16 novembre 1921, n 1825, e dell'art 1 del R. decreto 26 marzo 1922, n. 424.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare

Dato a Roma, addì 18 marzo 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.
COLONNA DI CESARÒ.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

ERRATA-CORRIGE

Nel decreto Reale 28 marzo 1923, n. 645, concernente la costituzione della R. aeronautica, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* n. 78 del 3 aprile corrente, all'art. 3, quinto comma, si legge «comandante di squadra aerea, ecc.», mentre doveva dirsi: comandante di armata aerea, come è nel testo originale e come qui si rettifica.

Proroga di poteri

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a Sua Maestà il Re in udienza del 25 marzo 1923, sul decreto che proroga i poteri del R. Commissario straordinario di Saviano (Caserta).

SIRE!

Mi onoro sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà lo schema di decreto che proroga di tre mesi i poteri del R. Commissario del comune di Saviano, sia per dar modo alla gestione straordinaria di completare la sistemazione della finanza comunale e dei pubblici servizi, sia per consentire un sicuro orientamento dei partiti locali prima della convocazione dei comizi per la ricostituzione della rappresentanza ordinaria.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA.

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Veduto il Nostro decreto in data 14 dicembre 1922, con cui venne sciolto il Consiglio comunale di Saviano in provincia di Caserta;

Veduta la legge comunale e provinciale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Saviano è prorogato di tre mesi.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 25 marzo 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO PER L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

DIREZIONE GENERALE
del Credito, della Cooperazione e delle Assicurazioni private

Corso medio dei cambi
del giorno 5 aprile 1923
(Art. 39 del Codice di commercio)

	Media		Media
Parigi	130 75	Dinari	—
Londra	93 55	Corone jugoslave	—
Svizzera	368 62	Belgio	113 03
Spagna	—	Olanda	7 88
Berlino	0 0937	Pesos oro	17 05
Vienna	0 03	Pesos carta	7 30
Praga	60 —	New York	20 01

Oro 386 00

Media dei consolidati negoziati a contanti.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Note
3.50 % netto (1906)	80 91	—
3.55 % netto (1902)	—	—
3 % lordo		—
5 % netto	88 25	—

MINISTERO DELLE FINANZE

Divisione I — Portafoglio

COMUNICATO

La media settimanale pel pagamento dazi di importazione da **valere** dal 9 al 15 aprile 1923, è stata fissata in lire trecentoottantasei rappresentanti cento dazio nominale e duecentoottantasei aggiunta cambio.

PRESTITO A PREMI

A FAVORE DELLA

CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA

per la invalidità e per la vecchiaia degli operai

E DELLA

Società "DANTE ALIGHIERI"

Prima serie di **250,000** obbligazioni

GARANTITA DALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI ED AMMINISTRATA DALLA BANCA D'ITALIA

Estrazione (36ª) del 31 dicembre 1922.

PREMI

1° Premio di L.	20,000	fu vinto dal n.		47214
2° »	»	5000	»	» 174354
3° »	»	500	»	» 23048
4° »	»	500	»	» 97260
5° »	»	500	»	» 58413
6° »	»	500	»	» 83788
7° »	»	500	»	» 181467

Numero della obbligazione premiata — (Per ordine progressivo)	Premio conseguito	Numero della obbligazione premiata — (Per ordine progressivo)	Premio conseguito	Numero della obbligazione premiata — (Per ordine progressivo)	Premio conseguito
		Riporto	22400	*Riporto*	30000
11198	100	83788	500	184073	50
13116	100	92630	50	186419	50
15247	100	97260	500	189623	50
18264	50	97722	100	207190	50
23048	500	105491	50	207341	100
31255	100	109128	50	212724	100
34030	50	114177	100	212974	50
39254	100	115745	50	229372	100
47214	20000	124857	50	231172	50
51842	100	126441	50	231783	50
58413	500	140228	100	237474	50
60065	100	141283	50	237668	100
63560	100	143804	100	240690	100
68606	100	146044	100	240735	100
69753	100	160621	100	—	—
73238	100	17066[illegible]	100	—	—
74127	100	174354	5000	—	—
76574	50	181467	500	—	—
78989	50	181855	50	—	—
A riportare	22400	*A riportare*	30000	**Totale**	31000

N. 1250 rimborsi per L. 25000 complessive

Tutte le obbligazioni recanti i numeri qui sotto indicati sono rimborsabili in L. 20 nette

275	472	1536	2040	2058
3661	4020	4226	427[illegible]	4467
4553	4683	4701	4882	4897
5016	5136	5369	5843	6011
6048	6102	6392	6932	7007
7154	7359	7415	7655	7681
7746	8275	8373	8426	8796
8944	9053	9241	9321	9569
9635	9832	9879	9927	10272
10377	10535	11158	11273	11593
12461	12183	12676	12759	12825
12939	12942	13566	13906	14210
143[illegible]9	14646	14749	14773	14842
14971	15080	15552	16219	16240
16446	16658	16717	16816	17130
17216	17230	17253	17352	17375
17428	17917	17997	18300	18331
18354	18390	18414	18951	19007
19074	19089	19247	19269	19431
19438	19914	20049	20486	20914
21070	21426	21543	21714	22414
22889	22904	23084	2[illegible]198	23286
23495	23533	23534	23593	23836
23926	24190	24197	24401	24495
24552	24973	25083	25178	25293
25534	25600	26014	26050	26309
26450	26531	26625	26645	26703
26714	26771	26819	27311	27661
27714	28538	28607	28855	28956
29115	29777	29910	30099	30103
30185	30476	30562	30613	30617
31264	31424	31484	31717	32173
32257	32433	32510	32715	32765
32887	33017	33101	33148	33702
33803	33954	34004	34233	34558
34824	34915	34977	35289	35423
36165	36276	36496	367[illegible]7	36942
36965	37207	37228	37643	37924
37963	38016	38039	38054	38229
38300	38417	38827	38993	3[illegible]082
39128	39476	39670	39710	40146
40152	40186	40379	40900	40916
41041	41353	41522	41779	41815
42116	42118	42146	42156	42996
43221	43260	43801	43922	44620
45046	45054	45114	45246	45292
45239	45472	45675	45711	45727
45983	46411	46580	47293	47375
47474	47724	47914	48173	48262
48570	49266	49382	49661	49908
50153	50499	50554	50645	50646
50963	51013	51[illegible]83	51576	51774
52127	52137	52140	52190	52195
52264	52413	52440	52759	52888
53103	53440	53321	53691	53725
53738	53996	54129	54309	54448
54451	54481	54577	54617	54630
54908	55019	55047	55345	55555
55605	55773	56061	56210	56340

56454	56651	56693	56790	57087
57228	57479	58046	58324	58393
58526	58576	58978	59281	59335
59515	59835	59977	59989	60080
60218	60492	60625	60759	60858
60307	61105	61377	61471	61915
62007	62106	62262	62376	62565
62632	62857	62982	63038	63190
63660	63863	64086	64199	64212
64372	64570	64675	64697	64766
64769	64936	65317	65348	65829
65885	66052	66227	66414	66491
66521	66744	66806	67125	67536
67646	67665	67686	67861	68038
68091	68183	68293	68366	69394
69453	70203	70257	70567	70575
70589	70590	71588	71630	71694
71834	71927	72425	724[illegible]9	72591
72673	72960	73216	73280	73740
73998	74346	74493	75343	75596
75608	75686	76285	76378	76415
77064	77188	77225	77488	77584
78232	78587	78921	79170	79402
79455	79463	79493	79694	80160
80358	80409	81052	81279	81719
81991	82020	82192	82246	82271
82411	82564	82771	83356	83394
83407	83539	84276	84557	84651
84653	84898	84900	84912	84927
84995	85001	85345	85379	85455
85537	86584	87031	87099	87333
87529	87583	88285	88427	88526
88594	88856	88913	89028	89100
89145	89596	89630	89859	90042
90154	90924	91172	91405	91526
92146	92151	92626	93013	93262
94152	94311	94376	94476	94728
94733	94823	95047	95074	95232
95374	95694	95771	95986	96235
96265	96309	96477	96567	96845
97309	97313	97329	97505	97568
97579	97697	97868	98406	98695
98829	98934	99270	99272	99404
99592	99759	99899	100100	100181
100246	100366	100380	100488	100568
100696	100731	101009	101036	101485
101526	102018	102116	102373	102374
102608	102938	103061	103[illegible]83	103856
104380	104812	104970	105122	105153
105333	105428	106115	106140	106328
106490	106785	106809	107208	107229
107296	107313	107351	107429	107656
108527	108715	108927	109413	109616
109951	110060	110222	110433	110525
111045	111231	111317	111569	111576
111984	112046	112503	112521	112755
113721	113966	114123	114492	114553
114641	114978	115014	115048	115280
115555	115810	115831	115883	116062
116184	116319	116619	116765	117232
117336	117665	117723	118743	118773
119194	119216	119233	119256	119335
119451	119508	119649	119781	119853
119987	120027	120188	120[illegible]	120484
120579	120662	120891	121160	121298
121323	121483	121711	122188	122192
122355	122533	122632	122698	122843
123005	123385	123405	123517	123830
123951	123959	124016	124225	124292
124557	124629	124793	125183	125226
125287	125317	125515	126011	126151
126314	126329	126483	126627	126862
126871	126940	126995	127137	127752
127942	128685	128977	129421	129485
130276	130794	131043	131107	131567
131705	132313	132536	133156	133236
134403	134463	134718	135139	135344
135595	136043	136614	137064	137253
137573	137749	137778	137838	137906
138030	138094	138187	139061	139346
139514	140102	140127	140435	140638
140770	140815	140856	141079	141088
141202	141655	141660	141837	141866
142041	142046	142115	142439	142662
142815	142917	142942	143588	143678
144131	144681	144728	144805	144843
145011	145086	145244	145296	145658
145885	145930	146130	146331	146715
146808	146868	147309	147324	147739
147875	148418	148844	149793	149917
150075	150293	150360	150416	150503
150509	150764	150913	150976	151053
151452	151487	152484	152731	152931
152965	153105	153334	153515	153836
153855	153870	153889	153931	153964
154010	154136	154209	154388	154678
154959	155386	155687	155919	155930
155986	156185	156381	156396	156413
156531	156533	156636	156713	156842
156976	157139	157566	157590	157695
158076	158166	158355	158523	158650
158961	158966	159019	159234	159357
159820	159875	160003	160723	161043
161116	161444	161498	161502	161510
162159	162201	162696	162947	162996
163036	163457	163638	163836	163844
164142	164544	164553	164983	165250
165394	165494	165692	166223	166267
166322	166515	166961	167052	167263
167347	167670	168125	168260	168461
169154	169166	169300	169334	169364
169430	169442	169467	169469	169980
170258	170297	170375	170635	170729
171332	172263	173429	173535	173567
173607	173807	173902	174119	174186
174825	174915	175360	175531	175987
176076	176108	176122	176164	176701
176905	176911	176943	177226	177448
177460	177664	177889	177949	178281
178676	178725	178812	178887	178903
179161	179375	179611	179814	179825
180270	180312	181488	181506	181533
181737	182240	182283	182295	182465
182630	182709	182809	182999	183787
184343	184684	185234	1[illegible]3279	185386
185110	185931	186016	186254	186301
186532	186539	186643	186689	187400
187404	187502	187801	187941	187975
188[illegible]31	18[illegible]548	188643	188749	188826
188883	189003	189071	189213	189305

189855	190192	190840	190863	190951
191276	191325	192656	192923	193044
193125	193404	193994	194418	195226
195228	195295	195515	195583	195676
195711	196019	196066	196146	196161
196216	196387	196430	196441	196606
196640	196969	197174	197230	197392
197594	197641	197655	197907	198107
198276	198347	198470	198621	198648
198790	198874	199090	199150	199655
199848	199852	200159	200165	200363
200715	201205	201280	201344	201417
201476	201529	201690	201921	202173
202500	202538	202647	202709	203178
203207	203420	203524	203835	204304
204334	204748	204918	204940	205243
205320	205489	205518	205579	205654
205758	205853	206021	206053	206160
206176	206235	206597	206667	206694
206737	207221	207232	207241	207556
207728	207930	208154	208288	208606
208922	208984	209126	209303	209692
209913	209956	209989	210361	210616
210943	211735	211776	211978	212302
212702	212773	213181	213193	213244
213583	213820	214263	214281	214690
214734	214990	215462	215742	215763
215792	215846	215878	215883	216007
216534	216535	216736	216892	216958
217006	217031	217205	217368	217494
217568	217608	217659	217698	217702
217714	217889	217954	218325	218427
218626	218839	218921	219141	219158
219274	219687	219945	220085	220737
221035	221365	221893	221985	222704
222912	222999	223287	223717	223863
223962	224080	224256	224916	225218
225248	225355	225545	225603	225727
225843	225991	226070	226227	226967
227107	227384	227623	227734	228190
228199	228243	228304	228315	228893
229157	229364	229407	229555	229720
230256	230681	230760	230908	230910
231078	231191	231224	231262	231427
231522	231789	231987	232264	232536
232554	232619	232688	232781	232870
233300	233531	233559	233703	233714
234017	234027	234225	234239	234384
234459	234734	235179	235210	235475
236030	236517	236574	236839	236845
236892	236932	237099	237545	237798
237878	239341	240116	240180	240348
240392	240393	240557	240580	240679
240769	241254	241536	241629	241889
241970	242453	242680	242692	242712
242891	243737	243778	243805	244258
244298	244551	244564	244656	245027
245363	245733	245862	246053	246161
247108	247518	247551	247679	247682
247780	247828	247986	248040	248425
248763	248981	249602	249694	249794

ELENCO DELLE OBBLIGAZIONI PREMIATE

a tutta la 35ª estrazione, non ancora presentate all'incasso.

Estrazione	Numero della obbligazione premiata	Premio conseguito	Estrazione	Numero della obbligazione premiata	Premio conseguito	Estrazione	Numero della obbligazione premiata	Premio conseguito
28	29083	50	27	111478	50	35	180527	50
34	30314	100	30	111676	50	28	180733	100
29	31291	100	35	113052	1000	31	181188	50
31	33597	5000	30	113759	500	29	181914	50
30	33928	500	26	113937	100	35	181993	500
26	35174	50	35	114020	1000	35	184177	50
27	37273	5000	27	114091	100	32	186273	100
28	39890	100	27	114214	50	30	186732	100
30	40693	100	33	114367	50	31	187049	50
26	42125	50	34	115002	50	35	188318	5000
32	43782	50	31	116900	100	35	188342	50
28	44065	50	29	119317	100	30	189318	100
34	46843	100	34	120340	5000	35	191037	100
31	48595	500	33	120369	50	31	191353	100
28	49480	20000	28	120422	100	33	194391	50
28	52327	100	33	120740	50	27	194742	500
30	52939	50	34	122732	100	33	195090	50
35	53884	100	35	124098	100	30	196243	50
34	53927	100	28	124220	50	26	197208	500
27	56487	100	29	125530	100	34	197672	100
28	58242	100	34	132581	50	27	198622	50
31	58339	100	27	132877	100	35	199531	100
35	59381	50	31	135198	100	32	201664	100
28	61784	100	30	136431	100	34	201182	20000
34	62284	500	32	138383	100	31	202445	50
35	65262	100	31	139474	100	34	207393	50
34	66451	100	28	141339	50	35	208544	100
31	69191	50	27	143194	100	26	213700	50
35	69651	100	35	144181	100	35	214465	50
27	70283	100	32	147316	20000	27	214943	50
28	74033	100	30	147697	100	29	214969	100
29	74045	100	29	152478	50	27	215251	50
29	74960	100	35	154657	50	31	216539	50
34	75618	50	26	154902	100	35	216900	100
31	76591	100	26	155105	100	35	217676	500
30	76726	100	33	155882	100	35	219142	100
33	77807	100	34	156685	100	34	220030	50
34	79490	50	33	157273	500	28	220306	100
33	79809	50	35	158609	50	27	229963	100
35	80771	500	35	160413	1000	33	230358	100
30	81893	100	35	162755	50	35	230480	100
34	82047	100	26	163089	50	30	232156	100
34	82475	100	29	165618	1000	29	233173	50
32	83294	100	31	166570	500	33	235285	50
26	83715	100	34	166783	50	33	238272	1000
34	84809	100	35	167070	100	30	239374	50
29	85669	100	32	167612	100	29	240071	50
30	89035	500	32	167654	50	33	240228	50
26	89453	50	32	167800	50	35	243068	50
35	91580	500	34	169145	100	32	243280	100
33	95494	50	31	171183	100	33	244350	5000
35	98606	100	31	171989	1000	34	244872	50
31	100575	1000	35	172568	100	26	245460	50
32	101119	100	30	172583	50	32	245655	100
27	101176	100	26	174427	100	33	245918	1000
30	101850	100	34	175758	50	32	246562	100
30	102387	100	27	179061	50	29	247514	50
30	105873	50	27	179806	100	28	249693	100

Avvertenze

La prima serie del prestito si compone di 250000 obbligazioni numerate dall'1 al 250000.

Le obbligazioni estratte con premio saranno presentabili a partire dall'11 gennaio p. v., presso tutte le sedi della Banca d'Italia che, dopo le verifiche del caso, ne effettueranno l'estinzione sotto deduzione della imposta di ricchezza mobile e delle ritenute straordinarie.

Le obbligazioni estratte senza premio saranno pagabili a pre-

sentazione, nella somma netta di L. 20 per ciascuna, dal giorno 11 gennaio p. v. presso tutte le sedi della Banca d'Italia.

I premi si prescriveranno per il loro valore dopo 5 anni, ed i rimborsi per il loro capitale dopo 30 anni dall'estrazione.

Roma, 31 dicembre 1922.

Banca d'Italia
Direzione generale
amministratrice del prestito

CONCORSI

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Veduto il R. decreto 11 marzo 1923, n. 533;

DETERMINA:

Art. 1.

Le domande di ammissione al concorso per titoli e per esame a 20 posti di allievo chimico nei Laboratori chimici delle dogane ed imposte indirette, indetto col R. decreto 11 marzo 1923, dovranno essere scritte di tutto pugno degli aspiranti, su carta bollata da L. 2, e presentate al Laboratorio chimico centrale delle dogane, in Roma, via della Luce n. 34, non più tardi del 31 maggio 1923, accompagnate da una cartolina-vaglia di L. 20, intestata al cassiere del Ministero delle finanze e dalla fotografia debitamente legalizzata.

Nelle domande gli aspiranti dovranno:

a) indicare il loro recapito;

b) elencare i titoli allegati.

Il laboratorio trasmetterà le domande al Ministero delle finanze, Direzione generale delle dogane e imposte indirette, con l'indicazione del giorno in cui gli furono presentate.

Le domande non documentate, o insufficientemente documentate, o corredate da documenti irregolari, saranno respinte agli interessati.

Esse saranno ammesse se regolarizzate e ripresentate nel termine prestabilito.

Art. 2.

A corredo delle domande dovranno essere posti i seguenti documenti, stesi sulle competenti carte bollate e debitamente legalizzati:

1. Atto di nascita, da cui risulti che alla data del sopra citato decreto l'aspirante ha compiuto i 18 e non oltrepassato i 32 anni di età.

Per gli aspiranti che dimostrino di aver realmente preso parte ad azioni di guerra (mutilati, invalidi, feriti, decorati per fatti specifici, ecc.) il limite massimo di età è elevato a 35 anni. Per gli invalidi di cui all'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, il limite è elevato ad anni 39.

2. Certificato di cittadinanza italiana; i cittadini dello Stato libero di Fiume sono equiparati ai regnicoli.

3. Certificato generale del casellario giudiziario.

4. Certificato di buona condotta, rilasciato dal sindaco del Comune nel quale l'aspirante risiede da un anno e, in caso di residenza minore, altro certificato del sindaco, o dei sindaci delle precedenti residenze nell'anno

5. Certificato medico, rilasciato da un ufficiale sanitario militare, da un medico provinciale, o anche, per giustificate circostanze, dal medico condotto del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica. Nel caso che l'aspirante abbia una imperfezione fisica, questa deve essere specificatamente menzionata nel certificato medico, con dichiarazione che non menoma l'attitudine fisica all'impiego di chimico.

L'Amministrazione ha facoltà di far controllare insindacabilmente tale dichiarazione.

6. Documento dal quale risulti che l'aspirante ha ottemperato alle disposizioni delle leggi sul reclutamento.

7. Diploma originale di laurea in chimica, o in chimica-farmacia, o in scienze naturali, oppure laurea o diploma d'ingegnere chimico o ingegnere industriale.

I cittadini italiani divenuti tali in relazione al trattato di pace, potranno produrre diplomi corrispondenti della cessata Monarchia austro-ungarica.

Art. 3.

I documenti di cui ai numeri 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 2 dovranno essere di data non anteriore ai tre mesi da quella del presente decreto.

La legalizzazione delle firme da parte del presidente del tribunale o del prefetto non è richiesta per i certificati rilasciati o vidimati dal sindaco di Roma.

Dalla presentazione dei documenti di cui ai numeri 2, 3, 4, 5 e 6 del precedente articolo sono dispensati i concorrenti appartenenti ad Amministrazioni statali.

Art. 4.

Oltre ai documenti indicati nell'art. 2 potranno essere esibiti:

a) qualunque altro titolo, diploma, certificato o pubblicazione che attesti le cognizioni scientifiche o tecniche dell'aspirante:

b) certificato di risultati di concorsi precedenti presso altre pubbliche Amministrazioni:

c) certificato di servizio militare con indicazione specifica delle campagne, delle ferite riportate e delle decorazioni o di altre benemerenze acquistate.

Art. 5.

Le prove di cui all'art. 2 del R. decreto 11 marzo 1923, n. 533, avranno luogo presso il laboratorio chimico centrale delle dogane e imposte indirette nei giorni che saranno indicati ai concorrenti, con lettere d'invito a ognuno di essi singolarmente inviate.

Art. 6.

Nella graduatoria dei vincitori del concorso a parità di punti, avranno la precedenza:

a) i mutilati di guerra;

b) gli invalidi di guerra;

c) i decorati di medaglia d'argento al valore militare;

d) i decorati di medaglia di bronzo al valore militare;

e) i decorati di croce di guerra al valore militare;

f) i combattenti;

g) coloro che hanno prestato servizio militare;

h) coloro che già appartengono ad Amministrazioni di Stato.

i) i più anziani di età.

Art. 7.

Gli allievi chimici che dopo la nomina non raggiungeranno nel termine prefisso la residenza, decadranno da ogni diritto conferito dal concorso.

Roma, 26 marzo 1923.

Il ministro
DE STEFANI.

INSERZIONI

MAGLIERIE TROTTI

Società anonima

SEDE IN VARESE

Capitale sociale L. 1.000.000

CONVOCAZIONE

di assemblea generale straordinaria ed ordinaria

I signori azionisti di questa anonima sono convocati in assemblea generale straordinaria ed ordinaria per domenica 29 aprile corrente, alle ore 10, in Varese, presso la sede sociale, via G. C. Procaccini, n. 6, allo scopo di trattare il seguente

Ordine del giorno:

a) Parte straordinaria:

1. Modifica dell'art. 21 dello statuto sociale.

b) Parte ordinaria:

2. Relazione del Consiglio d'amministrazione e rapporto dei sindaci sul bilancio del quarto esercizio sociale.
3. Presentazione del bilancio al 31 gennaio 1923 e deliberazioni relative.
4. Nomina degli amministratori.
5. Nomina di tre sindaci effettivi e due supplenti.
6. Determinazione dell'emolumento al Collegio sindacale.

Il deposito delle azioni al portatore da parte dei soci che intendano intervenire all'indetta assemblea dovrà essere fatto alla Cassa sociale, non oltre le ore 16 del giorno 23 aprile corrente.

Occorrendo una seconda convocazione, resta fissata fin d'ora per il successivo giorno 30 aprile corrente nell'ora e luogo sopraindicati.

Varese, 4 aprile 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

12555 — A pagamento.

Marittima Italiana

Società di navigazione per servizi postali e commerciali sovvenzionati

Anonima per azioni

Capitale sociale Lit. 9.000.000 interamente versato

SEDE IN GENOVA

Si avvertono i portatori delle obbligazioni che la quattordicesima estrazione avrà luogo, con intervento di Regio notaio, il 1° maggio p. v., alle ore 15, presso la sede della Società in Genova, via Sottoripa n. 5.

Genova, 4 aprile 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

12715 — A pagamento.

Officine metallurgiche Togni

Società anonima per azioni

Capitale sociale L. 5.500.000

SEDE IN BRESCIA

In liquidazione

I signori azionisti di questa anonima sono convocati in assemblea generale ordinaria che si terrà in Brescia nella sede sociale, via Malvezzi, n. 1, il giorno 28 aprile 1923, ore 11, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del sottoscritto liquidatore.
2. Rapporto dei sindaci.
3. Presentazione del bilancio al 31 marzo 1923 e deliberazioni conseguenti.
4. Nomina di tre sindaci effettivi e due supplenti.
5. Determinazione dell'emolumento ai sindaci.

I signori soci per intervenire all'assemblea dovranno depositare i loro titoli almeno 3 giorni prima di quello fissato per l'assemblea in Brescia presso la sede sociale.

In mancanza del numero legale l'assemblea sarà tenuta in seconda convocazione il 30 aprile 1923 alla stessa ora e nello stesso luogo.

Brescia, 3 aprile 1923.

Il liquidatore
avv. Giacomo Bonicelli.

12695 — A pagamento.

COOPERATIVA POPOLARE TRASTEVERE

Via delle Fratte, n. 44-B - Roma

I soci sono convocati in assemblea generale ordinaria per il giorno 22 aprile 1923, alle ore 8, in via delle Fratte, n. 44-B, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione e dei sindaci.
2. Bilancio esercizio 1922.
3. Elezioni di 4 consiglieri, e di 3 sindaci effettivi, di 2 sindaci supplenti e di 3 probiviri.

Trascorsa un'ora, non raggiungendosi il numero legale l'assemblea passerà in 2ª convocazione.

Roma, 31 marzo 1923.

Il presidente
Boraioli Giovanni.

12716 — A pagamento.

Società finanziaria per opere pubbliche

Anonima

SEDE IN ROMA

Capitale L. 6.000.000 - versato L. 5.325.000

AVVISO

In conformità alla deliberazione dell'assemblea generale degli azionisti, tenuta in Roma, nei locali della sede sociale il giorno 30 marzo 1923, il dividendo dell'esercizio 1922, sulle azioni sociali tutte nominative, in ragione di L. 5 per azione al lordo della tassa di bollo sulle distinte, sarà pagabile a partire dal giorno 16 aprile 1923 contro stampigliatura della cedola n. 2:

IN ITALIA

presso tutte le sedi e succursali del Credito Italiano e presso i signori Alberto Treves e C. a Venezia;

IN SVIZZERA

presso la Banque commerciale de Bâle a Basilea;

NEL BELGIO

presso il Crédit général liégeois a Liegi e Bruxelles.

Roma, 4 aprile 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

12718 — A pagamento.

Società Anonima "Ligustica"

per la costruzione di Quartieri Giardino nella Riviera Ligure

SEDE IN GENOVA

Via Roma n. 10 int. 1 - scala destra

Capitale sottoscritto Lit. 700.000 - Versato Lit. 468.500

Avviso di vendita di azioni per mancato versamento di decimi

Si avvertono i signori:

1° dott. Furio Viola, e per esso il curatore del suo fallimento rag. Pietro Torre di Genova;

2° cav. Garibaldi Beduschi, e per esso il curatore del suo fallimento comm. Arturo Cortesi;

3° dott. Luigi Maria De Albertis;

4° cav. Giacomo Luria;

5° cav. Amedeo Restano;

6° geom. Umberto Gennari;

7° dott. Eugenio Varagnolo;

8° Vittorio Bortolaso
che non avendo essi aderito all'invito rispettivamente loro inviato di versare i decimi tuttora dovuti a saldo delle azioni da essi rispettivamente sottoscritte della Società Anonima « Ligustica » per la costruzione di Quartieri Giardino nella Riviera Ligure, con sede in Genova, via Roma n. 10 int. 1, scala destra: avviso inviato raccomandato con ricevuta di ritorno, a sensi di statuto il 15 marzo 1923; si procederà, a sensi dell'art. 168 Codice comm. ed anche in conformità dell'art. 7 dello statuto sociale, alla vendita al migliore offerente delle azioni da essi notificati sottoscritte; e più precisamente:

N. 50 azioni sottoscritte dal dott. Furio Viola; sulle quali vennero versati i soli primi tre decimi.

N. 30 azioni sottoscritte dal cav. Garibaldi Beduschi; sulle quali vennero versati i sei decimi.

N. 30 azioni sottoscritte dal dott. Luigi Maria De Albertis, sulle quali furono versati i tre decimi.

N. 20 azioni sottoscritte dal cav. Giacomo Luria, sulle quali vennero versati i sei decimi.

N. 20 azioni sottoscritte dal cav. Amedeo Restano, sulle quali vennero versati i sei decimi.

N. 20 azioni sottoscritte dal dott. Eugenio Varagnolo, sulle quali vennero versati i soli primi tre decimi.

N. 20 azioni sottoscritte dal sig. Vittorio Bortolaso, sulle quali vennero versati pure i soli primi tre decimi.

N. 10 azioni sottoscritte dal geom. Umberto Gennari, sulle quali vennero versati i soli tre decimi.

La vendita delle sopradescritte azioni avrà luogo il giorno 30 del corrente mese di aprile, in Genova, alla sede sociale, via Roma n. 10 int. 1, scala destra, alle ore 10, alla presenza del notaro della Società sig. Adolfo Oneto, e le azioni verranno conseguenzialmente trasferite a coloro i quali avranno fatta la migliore offerta.

All'atto stesso dell'aggiudicazione gli acquirenti oltrechè il prezzo di assegnazione delle azioni dovranno pagare i decimi scoperti ed i relativi interessi di mora.

Nel caso la vendita non potesse aver luogo per mancanza di acquirenti la Società, in applicazione dell'ultima parte dell'articolo 168 Cod. comm., incamererà senz'altro il versato sulle sopradescritte azioni.

Genova, 4 aprile 1923.

Per il Consiglio d'amministrazione
l'amministratore delegato
R. Lugaro.

12717 — A pagamento.

S. P. I. M. E.

Società Partenopea per industrie metallurgiche ed elettriche

Anonima

Capitale L. 14.000.000 —

SEDE IN NAPOLI

Si avvisano i signori azionisti che l'assemblea generale ordinaria andata deserta in prima convocazione il 30 marzo scorso, avrà luogo in seconda convocazione il giorno 24 aprile corrente alle ore 10, e non il giorno 23 corrente, come venne pubblicato nel num. 60 della *Gazzetta ufficiale* con l'avviso in data 10 marzo 1923.

La detta assemblea si terrà nella sede sociale in Napoli, via Emanuele Gianturco, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione.
2. Relazione dei sindaci.
3. Nomina di amministratori.
4. Nomina di 3 sindaci effettivi e di 2 supplenti e determinazione della retribuzione a quelli uscenti.

Per aver diritto all'assemblea gli azionisti dovranno depositare, al più tardi il 19 aprile corrente, le loro azioni presso la sede sociale, o presso la Banca commerciale italiana od il Credito italiano, sedi di Milano, Roma o Napoli.

Napoli, 5 aprile 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

12719 — A pagamento

Reale Compagnia italiana

di Assicurazioni generali sulla vita dell'uomo

Milano

Via Monte Napoleone, n. 22

Società anonima

Capitale sociale L. 10.000.000

Capitale emesso L. 6.250.000 diviso in n. 1250 azioni nominative da L. 5000 cadauna

Capit. vers. L. 625.000 - Obblig. degli azionisti L. 5.625.000

AVVISO AGLI AZIONISTI

Il Consiglio d'amministrazione della Reale Compagnia italiana di Assicurazioni generali sulla vita dell'uomo, sedente in Milano, invita i signori azionisti all'assemblea generale ordinaria che si terrà sabato 28 aprile 1923, alle ore 14, in Milano, via Monte Napoleone, n. 22.

Si tratterà e si delibererà sul seguente

Ordine del giorno:

1. Lettura del processo verbale dell'ultima assemblea.
2. Rapporto sull'esercizio 1922.
3. Rapporto dei sindaci.
4. Approvazione del bilancio 1922, del rapporto dei sindaci e della proposta di riparto degli utili.
5. Nomina di amministratori (a sensi degli articoli 27, 29 e 48 dello statuto). I membri cessanti sono rieleggibili.
6. Nomina di 3 sindaci effettivi e 2 supplenti per l'esercizio corrente e deliberazione della relativa retribuzione.

Quei signori azionisti che volessero farsi rappresentare alla detta assemblea lo potranno a mezzo di altro azionista, a tenore dell'art. 43 dello statuto, presentando apposita procura od anche con relativa dichiarazione in calce all'avviso di convocazione; in questo secondo caso però avvertesi che l'avviso stesso, prima di essere firmato dall'azionista delegante, dovrà portare la marca da bollo da L. 3 debitamente annullata.

N. B. - Avvertesi che se l'assemblea del 28 aprile 1923 andasse deserta per mancanza di numero legale, si intenderà riconvocata senz'altro avviso e collo stesso ordine del giorno per sabato 5 maggio 1923, ad ore 14, ed in questa riconvocazione si delibererà validamente qualunque sia il numero delle azioni che saranno rappresentate (articoli 44, 45 dello statuto).

Milano, 5 aprile 1923.

Il presidente
Piero Restelli.

12720 — A pagamento.

SINDACATO ITALIANO LAVORI ESTERO

Società anonima

Sede in Firenze

AVVISO

di convocazione di assemblea straordinaria

Gli azionisti sono convocati in assemblea generale straordinaria che avrà luogo domenica 29 aprile 1923, ad ore 15, in Firenze, via Strozzi n. 1, nei locali dell'Istituto nazionale di credito per la cooperazione (g. c.), per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Comunicazione della presidenza
2. Aumento del capitale sociale.
3. Elezione di consiglieri in sostituzione di altri dimissionari.
4. Eventuali varie.

Il presidente
ing. Gastone Fiori.

12721 — A pagamento.

UNIONE TONNARE MEDITERRANEO

Società anonima

Sede in Genova

Capitale versato L. 300.000

Gli azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria di seconda convocazione presso la sede sociale in Genova, via Carlo Alberto n. 3, per il giorno 21 aprile p. v., alle ore 11, col seguente

Ordine del giorno:

Relazione del Consiglio d'amministrazione.
Rapporto dei sindaci.
Bilancio al 31 dicembre 1922 e deliberazioni relative.
Nomina di amministratori.
Nomina dei sindaci e determinazione del loro compenso.

Gli azionisti dovranno depositare le azioni al portatore alla sede sociale, almeno cinque giorni prima di quello stabilito per l'assemblea.

Genova, 5 aprile 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

12722 — A pagamento.

Società Anonima Impresa Elettrica Pollentina

S. A. I. E. P.

Capitale L. 300.000 - interamente versato

SEDE IN MILANO

Avviso di convocazione

I signori azionisti della Società Impresa Elettrica Pollentina sono convocati in assemblea ordinaria per il giorno di giovedì 26 aprile 1923, alle ore 14, nella sede sociale in Milano, via Boccaccio n. 4 (ed in eventuale seconda convocazione per il successivo lunedì 30 aprile 1923, alla stessa ora e luogo), per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione.
2. Relazione dei sindaci.
3. Approvazione del bilancio al 31 dicembre 1922 e relative deliberazioni.
4. Nomina dei tre sindaci effettivi e due supplenti e determinazione dell'emolumento ai sindaci effettivi per l'esercizio 1922.
5. Nomina di un amministratore.
6. Proposta di sospensiva dell'aumento di capitale.

Il deposito delle azioni per intervenire all'assemblea dovrà essere effettuato non più tardi del giorno 20 aprile 1923 presso la sede sociale, o presso la sede di Milano dello spett. Credito piemontese.

12727 — A pagamento.

Società anonima

FILATURA DI LANA A PETTINE

GAETANO MARZOTTO e FIGLI

MAGLIO DI SOPRA (Vicenza)

Seconda convocazione assemblea generale ordinaria

Gli azionisti della Società anonima Filatura di lana a pettine Gaetano Marzotto e figli, essendo andata deserta l'assemblea di prima convocazione, per insufficienza di presenti, sono convocati pel giorno 19 aprile 1923, ad ore 14, presso lo stabilimento in Maglio di Sopra, onde trattare l'ordine del giorno indicato nell'avviso di prima convocazione, pubblicato a norma di statuto nella *Gazzetta ufficiale* del Regno d'Italia in data 12 marzo 1923, n. 59 a pagina 1921 (inserzioni).

Per essere ammessi all'assemblea bisognerà aver depositato nella cassa sociale, in Maglio di Sopra, almeno un'azione entro il giorno 14 aprile 1923.

Maglio di Sopra, 4 aprile 1923.

Il Consiglio d'amministrazione

12731 — A pagamento.

Gli azionisti della Società editoriale d'arte divisionista, anonima sedente in Milano, via Malghera n. 10, sono convocati in assemblea straordinaria per il giorno 22 aprile, alle ore 14, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

Elezione di consiglieri e sindaci.
Emolumento ai sindaci.
Deliberazioni in ordine all'art. 146 Codice di commercio.
Eventuale annullamento di azioni.

Per intervenire all'assemblea i soci devono depositare le azioni presso la sede entro il 14 aprile.

L'eventuale seconda convocazione avrà luogo il giorno dopo, stessa ora e luogo.

12730 — A pagamento.

"THERMOS NAPOLETANA"

Società anonima

Capitale L. 230.000 interamente versato

Napoli

Avviso di convocazione di assemblea

L'assemblea degli azionisti resta convocata in seduta ordinaria il giorno 25 aprile 1923, alle ore 10 in prima ed alle ore 14 in seconda convocazione, nei locali della Società in Napoli, via Marina Nuova, 61, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Comunicazioni della presidenza.
2. Relazione del Consiglio di amministrazione.
3. Relazione dei sindaci.
4. Approvazione del bilancio a 30 giugno 1922 e riparto degli utili.
5. Conferma del Collegio sindacale.
6. Elezione di consiglieri uscenti.

Napoli, 4 aprile 1923.

Il vice presidente.

12734 — A pagamento.

T. E. A. M.

Tipografia Editrice Anonima Mutilati

SEDE IN PAVIA

Capitale L. 28.000 interamente versato

I signori azionisti sono convocati in assemblea straordinaria per le ore 15 del giorno 29 aprile 1923, ed in caso di seconda convocazione il giorno successivo alla stessa ora, presso la sede della Tipografia, in Pavia, per discutere sul seguente

Ordine del giorno:

1. Situazione finanziaria e bilancio a fine marzo 1923.
2. Proposta di aumento del capitale sociale e conseguenti modifiche dell'art. 6 dello statuto sociale.
3. Varie

Pavia, 2 aprile 1923.

Il Consiglio d'amministrazione

12735 — A pagamento.

Societ anonima lavorazione esportazione guanti

S. A. L. E. G.

MILANO

Capitale L. 300.000 versato

In esecuzione delle delibere consigliari del 5-7 marzo 1923, i signori azionisti sono convocati per l'assemblea straordinaria del 5 maggio 1923, alle ore 14, alla sede sociale, Corso Genova n. 16, per la discussione del seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio e dei sindaci.
2. Revoca del mandato ad un consigliere, sua eventuale sostituzione, azioni di responsabilità per i fatti riguardanti la responsabilità del consigliere di cui è caso.

3. Modifica degli articoli 1° dell'atto costitutivo e 25 dello statuto sociale.

4. Nomina di due consiglieri e di tre sindaci effettivi e di due supplenti in sostituzione dei dimissionari.

5. Varie.

Il Consiglio d'amministrazione.

12738 — A pagamento.

Avviso di convocazione

Società Anonima PER L'INDUSTRIA DEL GHIACCIO IN TRIESTE

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria per il giorno 23 aprile 1923, ad ore 17, in Trieste, nella sede sociale a Barcola-Riviera, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione annuale del Consiglio d'amministrazione sulla gestione d'affari 1° gennaio-31 dicembre 1922.
2. Rapporto dei sindaci.
3. Discussione ed eventuale approvazione del resoconto e del bilancio annuali per la gestione 1° gennaio-31 dicembre 1922.
4. Rinnovazione parziale del Consiglio d'amministrazione mediante sorteggio d'un consigliere uscente ed elezione.
5. Elezione di due sindaci effettivi e di due sostituti per l'anno di gestione 1° gennaio-31 dicembre 1923.
6. Fissazione di onorario ai sindaci uscenti

Azionisti con diritto di voto che vogliono intervenire all'assemblea generale devono depositare le proprie azioni al più tardi addì 15 aprile 1923 presso la sede della Società in Barcola oppure presso la sede in Trieste della Banca commerciale italiana.

In confronto verranno rilasciate carte di legittimazione per l'intervento all'assemblea generale.

Trieste, 5 aprile 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

12739 — A pagamento.

UNIONE AGRICOLA

Società anonima

SEDE IN PIACENZA

Capitale sociale Lire 2.000.000

Avviso di convocazione

di assemblea straordinaria

I soci della Società Anonima Unione Agricola con sede in Piacenza sono convocati in assemblea straordinaria per il giorno 25 aprile corrente, alle ore 15, nei locali sociali posti in largo Romagnosi n. 2, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Proposta di aumento del capitale sociale da L. 2.000.000 a L. 5.000.000.
2. Modificazione degli articoli 5, 6 e 20 dello statuto sociale.

Il deposito delle azioni dovrà essere fatto entro il giorno 22 aprile corrente presso la Cassa sociale.

Unione Agricola - Piacenza

Un amministratore.

Un procuratore.

12732 — A pagamento.

Società anonima per imprese di sbarco e imbarco

SEDE IN NAPOLI

Capitale sociale L. 1.000.000 interamente versato

AVVISO DI CONVOCAZIONE

di assemblea ordinaria

Essendo andata deserta l'assemblea di prima convocazione indetta per il giorno 29 marzo; i signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria in Napoli, in via Loggia dei Pisani n. 13, per il giorno di mercoledì 25 aprile 1923, alle ore 15, seconda convocazione, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione.
2. Rapporto dei sindaci.
3. Bilancio sociale per il 1922.
4. Deliberazioni relative ai numeri precedenti.
5. Nomina dei consiglieri d'amministrazione per il 1923 previa determinazione del numero (art. 20 dello statuto sociale).
6. Nomina di tre sindaci effettivi e due supplenti per l'esercizio 1923, e determinazione della loro retribuzione.

L'assemblea sarà validamente costituita per deliberare, qualunque sia il capitale rappresentato.

Potranno intervenire all'assemblea:

a) gl'intestatari di azioni nominative che risultino tali dal libro dei soci;

b) i possessori di titoli al portatore che avranno depositato presso la sede sociale le proprie azioni almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, e così non più tardi del giorno 20 corr. mese.

Napoli, 4 aprile 1923.

L'amministratore delegato.

12749 — A pagamento.

Società generale delle conserve alimentari "Cirio,"

Anonima

SEDE IN ROMA

Capitale interamente versato L. 12.000.000

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria, in seconda convocazione, per il giorno 27 aprile 1923, alle ore 15, in Roma, nei locali della sede sociale in via Basilicata n. 19, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione e dei sindaci.
2. Bilancio al 31 dicembre 1922 e riparto utili.
3. Determinazione della retribuzione ai sindaci effettivi.
4. Nomina del Collegio sindacale.

A termine dello statuto sociale i signori azionisti per poter intervenire all'assemblea dovranno depositare le azioni 8 giorni prima di quello fissato per l'assemblea:

a Roma presso la sede sociale;

a Ginevra presso la Société de Banque Suisse.

Roma, 7 aprile 1923.

Il Consiglio di amministrazione.

12752 — A pagamento.

Società anonima

Tipografia "La Garangola,"

PADOVA

Per mancata pubblicazione dell'avviso di convocazione nella *Gazzetta ufficiale* e per mancanza del numero legale alla seduta del 30 marzo 1923, è riconvocata l'assemblea generale ordinaria dei soci per il giorno 14 aprile, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione e rapporto dei sindaci.
2. Approvazione del bilancio al 31 dicembre 1922.
3. Varie.

Padova, 3 aprile 1923.

L'amministratore.

12753 — A pagamento.

Deputazione provinciale di Napoli

AVVISO D'ASTA

a termini abbreviati

Procedutosi nel giorno 17 marzo 1923, in esecuzione del manifesto del giorno 7 marzo detto anno, al primo esperimento d'incanti per l'appalto di tutte le opere e provviste per la esecuzione di lavori di rappezzi di basolato del tratto della strada Circon-

vallazione di Torre del Greco, dal termine del nuovo basolato al termine della strada, l'appalto suddetto è rimasto provvisoriamente aggiudicato a favore del signor Romano Salvatore fu Antonio, col ribasso del 6 0[0 sull'ammontare del progetto, il cui importo, a base di asta, da L. 40.905,50 è rimasto ridotto a lire 38.451.17, oltre le impreviste, ridotte da L. 4094.50 a L. 3848,63.

Dovendosi ora procedere all'eventuale miglioramento della detta offerta con ribasso non inferiore al ventesimo (5 0[0) sul prezzo dell'avvenuta aggiudicazione,

SI FA NOTO

che il termine utile per la presentazione di altra offerta di ribasso, non inferiore al ventesimo (5 0[0), sul prezzo del deliberamento provvisorio, scadrà nel giorno 16 aprile 1923, alle ore 16.

L'offerta dovrà essere presentata nella segreteria provinciale nel palazzo della Provincia, largo del Plebiscito, accompagnata dai certificati d'idoneità, di penalità e di buona condotta, e di non aver lite con la Provincia, dalla dichiarazione di aver preso conoscenza delle località ove debbono eseguirsi i lavori, della bolletta della cauzione provvisoria prescritta in L. 2250 da versarsi alla locale sezione della R. tesoreria nonchè dal deposito di L. 1500 in conto delle spese d'asta e di contratto, il tutto giusta il precedente manifesto sopra citato.

Nel caso di presentazione della detta offerta, si procederà in base alla medesima, ed alle stesse condizioni indicate nel mentovato manifesto ad una ulteriore definitiva licitazione, come sarà fatto noto con altro manifesto, in opposto l'avvenuto deliberamento provvisorio rimarrà definitivo.

Ciò, salva sempre l'approvazione degli atti di incanti, da parte della Deputazione provinciale e nel rito da parte della R. prefettura.

Napoli, 5 aprile 1923.

Il segretario generale ff.
Mario De Martino.

12740 — A pagamento

Ospedale di carità di Racconigi

Avviso d'asta

per la vendita di stabile nei territori di Casalgrasso e Polonghera

Giovedì, 26 corrente mese, alle ore 10, avrà luogo in questo Ospedale l'asta a candela vergine per la vendita della cascina Orfatto di are 3257,36 pari in antica misura a giornate 85,30.

L'asta si aprirà sull'offerto prezzo di L. 275.000.

I fatali scadono addì 11 p. v. maggio.

Deposito per adire all'asta L. 55.000.

Racconigi, 4 aprile 1923.

Il presidente ff
mons. Negro

127 5 — A pagamento.

Opere pie educative di Reggio Emilia

AVVISO D'ASTA
a termini abbreviati

SI RENDE NOTO

che alle ore 14 del giorno 13 aprile 1923, nella sede delle Opere pie educative di Reggio Emilia, in via Mazzini, e davanti il presidente avv. Corradi Luigi, assistito dal sottoscritto notaio, avrà luogo una pubblica asta a candela vergine per l'affittanza novennale decorrente dall'11 novembre 1923, ma rescindibile di triennio in triennio a volontà delle parti, del podere situato in Bagnolo in Piano, di proprietà dell'Opera pia Albergo orfani mendicanti, denominato « Le Rotte », esteso ett. 4.94,81, pari a biolche reggiane 16 tavole 60 e 4[12, diviso in due corpi di terra.

L'incanto sarà tenuto secondo le norme del regolamento 8 maggio 1884, sulla contabilità generale dello Stato.

L'asta sarà aperta sull'affitto base di L. 8820 annue, e ciascuna offerta in aumento non potrà essere inferiore a L. 100.

L'aggiudicazione avverrà a favore del migliore offerente, essendo questa l'asta definitiva.

L'asta è indetta sotto l'osservanza del capitolato generale e capitolati speciali delle intestate Opere pie, ostensibili tutti i giorni e in tutte le ore d'ufficio presso la segreteria dell'Amministrazione.

Sarà ammesso all'asta soltanto chi avrà prima dell'ora fissata per l'asta stessa:

a) fatta domanda di essere ammesso alla gara in foglio di carta da L. 2,40;

b) depositata la somma di L. 4.400 a garanzia dell'offerta fatta e di L. 1500 in acconto spese d'asta e rogito successivo salvo ulteriore liquidazione.

Per le altre condizioni di affittanza i concorrenti potranno rivolgersi alla sede dell'Amministrazione delle Opere Pie in Reggio Emilia in via Mazzini.

Reggio Emilia, 5 aprile 1923.

dott. Bizzarri Domenico
notaio in Reggio Emilia
piazza Vescovado n. 7.

12744 — A pagamento

Provincia di Caserta

Comune di Pontelatone

2° AVVISO D'ASTA

per la vendita del taglio boschivo « Frigento » 1ª e 2ª sezione

IL SINDACO

letta la nota dell'ill.mo sig. prefetto di Caserta in data 24 novembre 1922, n. 40342;

Rende noto

che il giorno 20 aprile 1923, alle ore 11 ant., avrà luogo nella R. Prefettura di Caserta, innanzi al prefetto o chi per esso, un secondo incanto per la vendita del taglio boschivo di proprietà di questo comune « Frigento » 1ª e 2ª sezione.

L'incanto si aprirà sul prezzo di L. 76.000 che deve essere aumentato, e seguirà col metodo della candela vergine secondo le disposizioni del regolamento sulla contabilità generale dello Stato.

Chi intende concorrere al detto incanto deve depositare presso il tesoriere provinciale la somma di L. 7600 per sicurezza dell'asta e delle spese.

Il taglio dovrà seguire in due stagioni silvane 1921-22 e 1922-23 - salvo proroga - ed in tale caso l'aggiudicatario dovrà pagare l'incremento legnoso come è previsto dal relativo capitolato.

Il pagamento del prezzo definitivo di vendita si dovrà eseguire nella cassa comunale alle seguenti scadenze: metà un mese dopo l'approvazione del verbale d'aggiudicazione definitiva; l'altra metà alla metà del taglio e in ogni caso prima che l'aggiudicatario inizi il trasporto del materiale proveniente dalla seconda metà del taglio.

Tutte le spese, a cominciare da quella occorsa per la stima ed a quella del collaudo e consegna della tagliata cederanno a carico dell'aggiudicatario.

Il termine utile per le offerte di ventesimo (fatali) scade col mezzogiorno del 4 maggio 1923.

Tutte le altre condizioni che regolano la vendita suddetta sono visibili nella segreteria del Comune in tutte le ore d'ufficio.

Pontelatone, 30 marzo 1923.

Il sindaco ff
M. Izzo.

12741 — A pagamento.

COMUNE DI GATTEO

AVVISO D'ASTA

per esperimento definitivo in seguito a presentazione di offerte di miglioramento del ventesimo per la vendita dei fondi rustici comunali.

A termini dell'avviso d'asta pubblicato in data 3 febbraio 1923, nel giorno 5 del mese di marzo successivo si è tenuto in questa residenza municipale, pubblico incanto per la vendita dei fondi rustici comunali denominati:

a) Franco I, *b)* Franco II, *c)* Appezzamento isolato Franco II, che furono aggiudicati provvisoriamente per i prezzi netti di L. 34 400, 22.930 e 5200, in confronto di L. 34.000, 22.500 e 2800 dei rispettivi lotti.

Nel periodo dei fatali, essendosi presentate offerte di miglioramento del ventesimo dei prezzi di provvisoria aggiudicazione, l'ammontare del costo dei predetti fondi rustici è stato portato:

a) Podere Franco I L. 36.120;

b) Podere Franco II L. 24 045;

c) Appezzamento isolato Franco II L. 5460.

SI RENDE PERCIO' NOTO

che nel giorno 27 del corrente mese di aprile, alle ore 11, in questa residenza municipale, innanzi al commissario prefettizio, si procederà all'incanto definitivo per la vendita dei fondi rustici comunali predetti.

L'asta sarà aperta sull'ammontare base di L. 36.120 per il podere Franco I di L. 24.045 per il podere Franco II, e di L. 5460 per l'appezzamento isolato Franco II, avrà luogo col metodo della estinzione della candela vergine, secondo le norme contenute nel regolamento sulla contabilità generale dello Stato e vi sarà l'aggiudicazione definitiva a favore dell'ultimo migliore offerente.

In mancanza di offerte in questo incanto, valido anche se vi sarà un solo concorrente, le vendite suddette resteranno definitivamente aggiudicate:

A) Podere Franco I al sig. Sarpieri Carlo fu Luigi.

B) Podere Franco II al sig. Brighittini Emilio fu Giuseppe.

C) Appezzamento isolato Franco II al sig. Bastoni Primo di Domenico.

Siccome coloro che ebbero a presentare l'offerta di miglioramento del ventesimo.

Le condizioni di vendita, che costituiscono allegato integrale del contratto, sono visibili in questa segreteria nelle ore d'ufficio.

Restano ferme e si intendono riportate nel presente tutte le altre condizioni indicate nel primitivo avviso d'asta sopra richiamato.

Gatteo, 2 aprile 1923.

Il commissario prefettizio
Dosio Oliveti.

12743 — A pagamento.

Municipio di Piedimonte d'Alife

AVVISO D'ASTA
per la vendita, in 11 distinti lotti, del casamento di proprietà comunale in via Antonio Gaetani

SI FA NOTO

che, il mattino di lunedì 23 del corrente mese di aprile, alle ore 10 con la continuazione, nella casa municipale, e innanzi al sottoscritto commissario prefettizio o a chi ne farà legalmente le veci, si procederà al 1° pubblico esperimento d'asta per la vendita del vasto casamento di proprietà comunale sito nel Comune suddetto, alla via Antonio Gaetani, diviso in 11 separati lotti, così distinti e valutati, giusta perizia descrittiva del geometra Billi annessa:

Lotto 1.

Bottega, n. civico 24, con retrobottega e due seguenti vani (da chiudersi la porta di uscita nel cortile e sostituirsi con una finestra secondo le prescrizioni di legge) di cui ai numeri 1 e 4 della pianta.

Valore, base d'asta L. 20.000.

Lotto 2.

Bottega n. 20, con retrobottega e piccolo spazio murato nel cortile, ove trovasi la vasca con condottura di acqua e cesso numeri 13, 14, 15 e 16 della pianta.

Valore, base d'asta L. 12.000.

Lotto 3.

Bottega, n. civico 18, con retrobottega sporgente nel cortile mediante finestra munita di inferriata, condottura d'acqua e piccolo forno numeri 18, 19 e 20 della pianta.

Valore, base d'asta L. 12.000.

Lotto 4.

Bottega, n. civico 14, con piccolo cesso, n. 23 della pianta.

Valore, base d'asta L. 9000.

Lotto 5

Bottega, n. civico 12, con retrobottega sporgente nel cortile mediante finestra munita d'inferiata, nn. 24 e 25 della pianta.

Valore, base d'asta L. 10.000.

Lotto 6.

Bottega al n. civico 10 e n. 19 della pianta.

Valore, base d'asta L. 9000.

Lotto 7.

Bottega all'angolo del fabbricato, n. civico 8, con altro ingresso sul primo tratto di via Antonino Gaetani, con retrobottega e fontanina, nn. 11 e 17 della pianta.

Valore, base d'asta L. 12.000.

Lotto 8.

Vano terraneo nell'interno del cortile, stalla con soprastante deposito di paglia, con altri 5 vani in vari punti del detto cortile di cui uno con forno ed altro vicino al portone. Spazio del cortile, vasca con conduttura d'acqua e cesso. Ingresso dalla via A Gaetani, n. 6, e androne comune col proprietario del soprastante quartino, nn. 8, 7, 6, 5, 9, 22, 10 e 12 della pianta.

Valore, base d'asta L. 17.000.

Lotto 9.

Quartino a 1° piano con ingresso alla via A. Gaetani, n. 22, come descritto in perizia, n. 1, 1-bis, 3, 4, 5 e 6 della pianta.

Valore, base d'asta L. 20.000.

Lotto 10

Quartino id. con ingresso dalla via A. Gaetani n. 16, con cucina e stanzino superiore, aggregandosi al termine del fitto le 2 stanze sul corridoio coperto e chiudendosi l'uscita che queste ultime hanno sulla scalinata del quartino seguente.

Numeri 10, 9, 12, 12 *bis*, 11, 13, 1[illegible] e 15 della pianta.

Valore, base d'asta L. 45.000.

Lotto 11

Quartino id con ingresso dalla via A. Gaetani n. 6 come descritto in perizia, con ingresso ed androne comune al lotto 8.

Numeri 19, 20, 23, 22, 18 e 21 della pianta.

Valore, base d'asta L. 36.000.

Le aste saranno celebrate col metodo della estinzione delle candele vergini, in conformità e con le norme del regolamento 4 maggio 1885 per la contabilità generale dello Stato, e verranno aperte sui prezzi di stima innanzi indicati per ciascun lotto.

Per essere ammessi alla gara occorre un deposito provvisorio in ragione del decimo.

Ogni offerta in aumento non potrà essere inferiore a L. 100.

Il pagamento del prezzo d'aggiudicazione all'atto della stipulazione del contratto.

Le spese tutte a carico degli aggiudicatari, compresa quella di L. 1800 per la perizia e pianta, da ratizzarsi in proporzione dei prezzi d'aggiudicazione.

Gli atti tutti che a questa vendita si riferiscono, a disposizione di coloro che vorranno prenderne visura durante le ore d'ufficio.

Il termine utile per le eventuali offerte di ventesimo, in caso d'aggiudicazione provvisoria, scadranno alle ore 12 di mercoledì 9 maggio 1923.

Piedimonte d'Alife, 4 aprile 1923.

Il commissario prefettizio
Albanese.

Il segretario comunale
Rossini.

12742 — A pagamento

Comune di Sassari

AVVISO D'ASTA
per l'appalto dei lavori necessari al proseguimento della costruzione di via Torres e prolungamento di via Cavour

Il 26 corrente, alle ore 11, dinanzi al sindaco - nel Palazzo comunale - si procederà all'appalto dei lavori pel completamento delle vie Torres e Cavour.

I lavori dovranno completarsi nel termine di mesi 10 dal giorno della consegna.

L'asta seguirà col sistema della candela e sarà aperta in base al prezzo di L. 92.852,72.

Gli aspiranti all'asta dovranno preventivamente eseguire il deposito provvisorio di L. 2500 ed esibire i certificati di idoneità di data non anteriore a 6 mesi.

L'aggiudicazione sarà soggetta ad offerte di ribasso.

Il progetto e tutte le carte che regolano il presente appalto sono ostensibili nella segreteria del Comune nei giorni e nelle ore di ufficio.

Sassari, 31 marzo 1923.

Il segretario
Vasta.

Visto: il sindaco
Mancaleoni.

12723 — A pagamento

PROVINCIA DI CASERTA

Municipio di S. Maria a Vico

AVVISO

per miglioramento di ventesimo

I lavori per la costruzione dell'edificio scolastico in questo Comune, preveduti per l'ammontare di L. 560.755,60. base d'asta, sono rimasti oggi provvisoriamente deliberati col ribasso di centesimi 25 per ogni 100 lire di lavori.

Si rende pertanto noto che il termine utile per le offerte di diminuzione del ventesimo sul prezzo di provvisoria aggiudicazione scadrà alle ore 12 del 28 volgente.

Si richiamano all'uopo le disposizioni del regolamento per la contabilità generale dello Stato e quanto era contenuto nel precedente avviso.

Santa Maria a Vico, 5 aprile 1923.

Il sindaco
G. Cioffi.

12724 — A pagamento.

Comune della Spezia

AVVISO D'ASTA

Alle ore 11 del giorno 30 aprile 1923 avrà luogo presso questo Municipio l'appalto, ad unico incanto, a schede segrete, per l'affitto del Teatro Civico di questa città sulla base dell'annuo canone d'affitto di L. 50.000.

Richiedonsi certificati di penalità e moralità non anteriori a 4 mesi.

Deposito a cauzione L. 12.000 in contanti o in titoli di Stato e L. 2500 in contanti per le spese.

Condizioni ed obblighi risultano dal capitolato 19 ottobre 1922 visibile presso la segreteria.

Spezia, 5 aprile 1923.

Il segretario generale del Comune
Agnese.

12725 — A pagamento.

Congregazione di carità di Piacenza

Affitto di fondo rustico

Alle ore 11 del 21 corrente presso questa Congregazione (via Verdi n. 30) si terrà l'asta a schede segrete per l'affitto del fondo Colombara di Mucinasso in comune di S. Lazzaro Alberoni presso Piacenza, dell'estensione di ett. 45,06,94 sul prezzo di base di L. 47.000.

L'aggiudicazione sarà provvisoria fino alle ore 16 del 2 maggio p. v. (termini abbreviati) e si potranno presentare offerte di miglioria non inferiore al ventesimo.

Deposito per concorrere all'asta L. 25.000.

Il quaderno dei patti è ostensibile presso la segreteria.

Piacenza, 5 aprile 1923.

Il presidente
V. Casali.

12726 — A pagamento.

Governo dell'Eritrea

Direzione di colonizzazione

AVVISO

L'asta indetta per il 30 marzo 1923, con avviso pubblicato sul n. 9 del 12 gennaio della *Gazzetta ufficiale*, per la vendita di circa 1.750 mc. di legname di Ginepro (Iuniperus Procera) è prorogata al 15 maggio 1923.

Il direttore
Fioccardi.

12746 — A credito.

R. MANIFATTURA TABACCHI

MILANO

AVVISO D'ASTA

con aggiudicazione definitiva al 1° incanto

SI FA NOTO

che nel giorno 15 maggio 1923, alle ore 14 precise, si procederà in Milano presso la Direz. della manifattura tabacchi, sita in via Moscova n. 22, a pubblico incanto e per offerte segrete con le norme stabilite dagli articoli 87-A e 90 (ultimo comma) del regolamento di contabilità generale dello Stato, all'appalto delle forniture indicate nel seguente elenco:

Indicazione degli articoli per ciascun lotto

Lotto 1

Punte di Parigi e cambrette, ql. 700.
Deposito provvisorio L. 30.000.

Lotto 2.

Spago animato, ql. 300.
Deposito provvisorio L. 35.000.

Lotto 3.

Tela rada di spago, metri lin. 40.000.
Deposito provvisorio L. 55.000.

Le consegne dovranno essere fatte franche di ogni spesa nei magazzini di una delle Manifatture tabacchi che sarà prescelta dall'appaltatore.

Le forniture dovranno corrispondere esattamente a tutti i requisiti indicati nelle tabelle annesse al capitolato d'oneri.

Detto capitolato che stabilisce le condizioni dell'appalto, è visibile presso la Direzione generale dei monopoli industriali — U. T. C. M. — presso: le Manifatture dei tabacchi del Regno, le Intendenze di finanza e le principali Camere di commercio del Regno.

Le offerte dei concorrenti all'asta dovranno essere presentate nell'ora e nei giorni suindicati in piego suggellato alla Commissione incaricata di presiedere all'incanto presso la suddetta Manifattura, od essere spedite alla Commissione stessa per mezzo della posta e potranno anche essere consegnate o fatte consegnare alla Direzione della Manifattura non più tardi del giorno precedente a quello dell'asta.

Le offerte per essere valide dovranno:

1° essere stese su carta da bollo da L. 2,40;

2° essere conformi al modello riportato in calce al presente avviso;

3° essere garantite mediante il deposito fissato per ogni lotto nel precedente elenco.

Detto deposito dovrà essere fatto in una delle sezioni di tesoreria del Regno in numerario oppure in titoli di rendita al portatore dei consolidati o degli altri debiti dello Stato ammessi nei depositi provvisori per adire le aste pubbliche indette nell'interesse dello Stato.

I titoli e le obbligazioni anzidette saranno calcolati per il loro valore effettivo a corso di Borsa.

Tali depositi potranno essere fatti anche nella tesoreria centrale qualora siano costituiti esclusivamente da titoli ammessi per concorrere ai pubblici incanti;

4° essere corredate da un certificato della Camera di commercio della città ove risiede il concorrente dal quale risulti che egli esercita il commercio relativo alla fornitura a cui concorre

e che trovasi in grado, per i mezzi di cui dispone di effettuare regolarmente la fornitura.

Tale documento dovrà essere di data non inferiore a 3 mesi pal giorno fissato per l'asta.

Le offerte mancanti di tali requisiti o comunque condizionate, riferentisi ad offerte di altri aspiranti, si riterranno come non presentate.

Le offerte e i depositi dovranno essere distinti per ciascun lotto, perchè l'aggiudicazione sarà fatta separatamente lotto per lotto.

L'appalto sarà aggiudicato definitivamente seduta stante, anche se sarà presentata una sola offerta, a favore di quel concorrente che avrà richiesto il prezzo minore per ogni unità di misura degli articoli sopra indicati, ed in ogni modo minore od almeno uguale a quello massimo portato dalla scheda segreta Ministeriale.

A mente dell'ultimo comma dell'art. 90 del citato regolamento si avverte che non verrà data pubblicità ai prezzi indicati nelle offerte dei concorrenti nè a quello portato nella scheda Ministeriale, nè al prezzo di aggiudicazione.

Si avverte che a tutti coloro che avranno presentate offerte senza essere risultati aggiudicatari, verrà immediatamente rilasciata dichiarazione di svincolo della cauzione a tergo della quietanza di deposito.

A coloro invece che solo avessero fatto il deposito in Tesoreria senza rendersi poi offerenti, verrà rilasciato un certificato dichiarante che seguì l'asta senza che i medesimi vi prendessero parte, onde se ne valgano per fare a loro cura le pratiche di svincolo.

Tutte indistintamente le spese d'asta e di contratto saranno a carico dell'aggiudicatario.

Milano, 5 aprile 1923.

Il direttore superiore
ing. Mauro Bentivegni.

OFFERTA

Io sottoscritto mi obbligo ad assumere in appalto la fornitura costituente il lotto N . . . (indicare la merce) di cui all'avviso d'asta pubblicato dalla Manifattura tabacchi di Milano in data 5 aprile 1923 al prezzo in lettere e cifre) di L. . . . . per ogni unità di misura (quintale o metro lineare) assoggettandomi alle condizioni tutte fissate nell'avviso medesimo, nel relativo capitolato d'oneri ed annesse tabelle.

Al di fuori dell'offerta: Offerta per la fornitura di . . . . . . lotto n. . . . . . .

(Nome, cognome, paternità e domicilio dell'offerente).

12714 — A credito.

Ministero della Marina

Direzione generale dei servizi amministrativi - (Divisione contratti

AVVISO D'ASTA
per unico incanto
a termini abbreviati a dieci giorni

Si fa noto che il giorno 20 aprile 1923, alle ore 11, avrà luogo presso il Ministero della Marina, innanzi al signor direttore generale dei servizi amministrativi, un pubblico unico incanto per l'appalto della provvista alla R. marina di

Tonn. 100 di canapa da pettine e da cordaggio
per la somma presunta complessiva di L. 600.000

in un solo lotto, alle condizioni stabilite dal relativo capitolato di oneri n. 7 in data 28 febbraio 1923.

La canapa dovrà essere presentata al collaudo presso la Giunta di ricezione del R. cantiere di Castellammare di Stabia, in tre lotti, rispettivamente di 35, 35 e 30 tonn. mantenendo la proporzione di 1/5 pettine e 4/5 cordaggio.

La presentazione di collaudo dovrà avvenire rispettivamente in giorni 10, 20 e 30 dalla data della partecipazione all'assuntore della avvenuta approvazione del contratto.

L'incanto avrà luogo a norma di quanto è stabilito dall'articolo 87 (comma *a*) del regolamento per l'Amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato, cioè mediante offerte segrete, scritte su carta da bollo da L. 2, da presentarsi all'asta, o da farsi pervenire in piego sigillato, con impronta a ceralacca, alle autorità appaltanti, per mezzo della posta, ovvero consegnando personalmente il piego o facendolo consegnare a tutto il giorno che precede quello dell'asta.

Delle offerte trasmesse per la posta non sarà tenuto alcun conto se, per una causa qualsiasi, non pervenissero in tempo alle Commissioni d'incanto.

Sulla parte esterna del piego dovranno essere chiaramente indicati il nome dell'offerente e l'oggetto dell'asta

Non sono ammissibili le offerte condizionate o quelle inviate per via telegrafica, nè i mandati di procura generale per l'accettazione di offerte, sottoscritte e presentate dai concorrenti all'asta per conto di terze persone.

Nelle offerte il ribasso dovrà essere indicato, oltre che in cifre, anche in lettere, sotto pena di nullità.

Detto ribasso dovrà inoltre essere espresso in un tanto per ogni cento lire dell'importo della suddetta fornitura.

Nel suddetto giorno 20 aprile 1923, si procederà all'aggiudicazione definitiva a favore di colui che avrà fatto partito più vantaggioso superando o almeno raggiungendo il ribasso minimo contenuto nella scheda segreta dell'Amministrazione.

Tale aggiudicazione avrà luogo anche nel caso sia presentata una sola offerta

I concorrenti per adire all'asta dovranno produrre il certificato di aver versato in una Sezione di tesoreria provinciale del Regno (Banca d'Italia), a garanzia dell'asta e per cauzione del contratto da stipularsi, la somma di L. 60.000 in contanti od in titoli emessi o garantiti dallo Stato, valutati al corso di borsa del giorno e del luogo del deposito.

Non saranno accettate offerte con deposito in contanti od in altro modo.

Si avverte che a tutti coloro che avranno presentato offerte, senza essere risultati aggiudicatari, verrà immediatamente rilasciata dichiarazione di svincolo della cauzione a tergo della quietanza di deposito

A coloro invece che solo avessero fatto il deposito in tesoreria, senza rendersi poi offerenti, verrà rilasciato un certificato dichiarante che seguì l'asta senza che i medesimi vi prendessero parte, onde se ne valgano per fare a loro cura le pratiche di svincolo.

L'aggiudicatario dell'appalto dovrà, entro cinque giorni dalla partecipazione della definitiva aggiudicazione presentarsi a questo Ministero (Divisione contratti) per le pratiche relative alla stipulazione del contratto, trascorsi i quali sarà in facoltà dell'Amministrazione di dichiararlo decaduto dal diritto di eseguire l'impresa, devolvendo la cauzione prestata a beneficio dell'Erario.

Le spese di registro, bollo, stampa, ecc., saranno tutte a carico dell'assuntore, il quale dovrà versarne il presunto importo a quest'ufficio all'atto della stipulazione del contratto.

Le condizioni d'appalto sono visibili presso il Ministero della marina (Divisione contratti), presso gli uffici contratti delle Direzioni generali dei Regi arsenali di Spezia, di Taranto, di Pola, Comandi basi navali di Napoli e Venezia e presso le principali Camere di commercio del Regno

I campioni della canapa da fornire sono visibili, nelle ore di ufficio, presso la Direzione di commissariato militare marittimo di Napoli e presso il Comando della divisione militare di Bologna

Roma, 3 aprile 1923.

Il capo sezione ai contratti
dott. Angelico Pacelli

2701 — A credito.

ADOZIONE

—

Con decreto della R. Corte di appello di Roma in data 28 gennaio 1923, il sig. Perfetti Odoacre, d'ignoti, nato a Vitorchiano il 3 dicembre 1901, è stato adottato dal signor Lebriani Marco fu Loreto, nato il 24 aprile 1857, domiciliato e residente in Passanello di Roma.

12673 — A pagamento.